

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2792

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica**

(CIAMPI)

di concerto col Ministro delle finanze

(VISCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1997

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)

ONOREVOLI SENATORI. - L'azione svolta dal Governo per il risanamento della finanza pubblica ha fin qui prodotto risultati concreti di significativo rilievo. Il miglioramento della situazione dei conti pubblici è a tutt'oggi un dato di fatto di oggettiva ed immediata evidenza. Quali che siano gli indicatori utilizzati e da qualunque parte lo si osservi, il complessivo panorama della finanza pubblica appare essersi decisamente orientato, e svilupparsi tuttora in maniera uniforme, lungo le linee e verso gli obiettivi tracciati dal Governo: il fabbisogno si riduce, cresce l'avanzo primario, rallenta il ritmo di crescita del debito pubblico.

Al di là dei dati quantitativi nei quali si traducono le positive tendenze che si registrano sul versante della finanza pubblica, quel che merita sottolineare è che ad esse fanno coerente riscontro non meno rilevanti successi su molteplici altri piani: da quello della lotta all'inflazione, ormai attestatasi strutturalmente su livelli di pura fisiologia, a quello della consolidata stabilità della lira all'interno del Sistema monetario europeo, a quello, infine, della costante, progressiva riduzione dei tassi d'interesse.

Su queste basi, la stessa partecipazione all'Unione economica e monetaria europea, che fino a non molto tempo addietro appariva un obiettivo lontano e di dubbia realizzabilità, è ora un traguardo pienamente alla nostra portata.

Un'efficace riprova delle migliorate condizioni di salute del nostro sistema finanziario la offrono le autorità di Governo dei principali Paesi, i cui giudizi più aggiornati testimoniano l'esistenza di una diffusa inclinazione ad attribuire oggi all'Italia un credito appena ieri insperabile. Alla riattivazione di questa corrente di fiducia concorrono in misura determinante le valutazioni

ed i concreti comportamenti dei mercati e delle istituzioni finanziarie internazionali, che denotano un comune atteggiamento di ritrovata attenzione nei riguardi del nostro Paese.

Per quanto importanti, i progressi realizzati sulla via del riequilibrio finanziario e gli apprezzamenti anche internazionali che li accompagnano non devono tuttavia appannare la consapevolezza che il cammino da compiere è ancora lungo e disseminato di ostacoli.

L'insidia più seria da cui occorre guardarsi è quella che viene dal cedere a una qualsiasi forma di appagamento fondata sull'erroneo convincimento che quanto è stato fin qui fatto sia ampiamente sufficiente rispetto agli obiettivi che ci si prefiggeva di realizzare e comunque di per sé tale da escludere che possa profilarsi l'esigenza di nuovi, ulteriori interventi.

Nessun approccio potrebbe essere più fuorviante e rovinoso di questo: e non già perchè non sia vero il presupposto da cui muove. In realtà, nel processo di risanamento della finanza pubblica non v'è mai un punto d'arrivo che si possa considerare conquistato una volta per tutte. Ogni risultato raggiunto, piccolo o grande che sia, va difeso strenuamente nel tempo attraverso una costante ed attenta attività di vigilanza capace, non appena abbiano a delinearsi situazioni di squilibrio o rischi di scostamento rispetto agli andamenti programmati, di far scattare l'allarme per l'adozione delle necessarie misure correttive.

È questa, unitamente alla natura strutturale e selettiva degli interventi realizzati, la chiave di volta metodologica su cui si è fin qui poggiata e continuerà anche di qui in avanti a poggiare l'architettura

dell'azione del Governo in materia di finanza pubblica.

La conferma di questa impostazione e l'impulso ulteriore che verrà dato all'applicazione dei modi e dei metodi di lavoro fortemente innovativi già sperimentati con successo consentiranno il pieno recupero di quella funzione attiva di governo della finanza pubblica, per troppo tempo negletta, che costituisce condizione essenziale ed irrinunciabile per uno sviluppo economico costitutivamente indenne da vizi e orientato verso una strutturale stabilità.

Se a questa prospettiva continueranno a non venir meno il sostegno costante del Parlamento, il consenso responsabile delle forze sociali e l'adesione convinta dei cittadini, nessun obiettivo di sviluppo, per quanto impegnativo, risulterà mai irragionevolmente ambizioso e nessuna professione di ottimismo potrà ritenersi infondata o incauta.

* * *

I punti fondamentali di riferimento della manovra di bilancio per il triennio 1998-2000 sono stati definiti dal Governo con il Documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Consiglio dei ministri il 30 maggio scorso ed approvato con specifiche risoluzioni dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati rispettivamente, il 24 ed il 20 giugno.

Nell'ambito di tale quadro programmatico assumono particolare evidenza due obiettivi: quello della riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo e quello di un ulteriore aumento dell'avanzo primario.

Le regole di evoluzione delle entrate e delle spese statali di competenza necessarie per il conseguimento di tali obiettivi sono state conseguentemente definite nel medesimo Documento di programmazione in modo tale da realizzare nel 1998 i seguenti risultati:

a) in termini di competenza, un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato

non superiore a 89.000 miliardi, al netto delle regolazioni debitorie;

b) in termini di cassa, un fabbisogno del settore statale pari a 56.890 miliardi e un avanzo primario dell'ordine di 117.000 miliardi circa.

Il Governo, proprio sulla base delle tendenze valutabili al momento della presentazione dei documenti finanziari, ha ritenuto di dover intervenire immediatamente sulle dimensioni della manovra, prevedendo interventi tali da produrre effetti di contenimento del fabbisogno dell'ordine di 15.000 miliardi attraverso minori spese e nell'ordine di 10.000 miliardi, attraverso maggiori entrate.

Nel complesso la manovra riduce il fabbisogno per il 1998 per un importo pari a 25.000 miliardi.

* * *

Sotto il profilo strutturale, lo schema della manovra si è articolato nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, aggiornato con l'inclusione degli effetti finanziari dei provvedimenti che hanno preceduto o accompagnato la predisposizione del disegno di legge finanziaria, nel disegno di legge finanziaria propriamente detto e nei provvedimenti «collegati» presentati al Parlamento ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il bilancio a legislazione vigente è stato integrato con la prima nota di variazione, che tra l'altro ha recepito le modifiche intervenute sul piano legislativo, completando una efficace operazione di trasparenza attorno all'insieme delle decisioni assunte.

In linea con il modello disegnato dalla vigente legislazione contabile, il disegno di legge finanziaria provvede anche per l'anno 1998 a definire i seguenti elementi:

a) i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato del bilancio statale in termini di competenza;

b) la conferma o la rimodulazione delle quote annue delle leggi di spesa a carattere pluriennale;

c) gli importi da iscrivere nei due fondi speciali in relazione a provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel triennio, riferentisi a spese correnti e a spese in conto capitale;

d) le quote annue di spesa relative ad esigenze di carattere permanente la cui quantificazione è rimessa alla legge finanziaria;

e) il rifinanziamento di leggi di spesa recanti interventi per il sostegno dell'economia nel settore delle spese in conto capitale;

f) il definanziamento di interventi disposti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

g) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.

Il denominatore comune di tutte le determinazioni assunte in relazione ai predetti ambiti funzionali del disegno di legge finanziaria è stato quello della necessità di una riconsiderazione, sulla base di più aggiornate valutazioni critiche, delle decisioni di spesa programmate negli anni passati e tuttora legislativamente operanti, in uno con quelle destinate a fronteggiare ulteriori esigenze di intervento non soddisfatte dalla legislazione vigente.

Per ciascuna di queste decisioni è stata effettuata una approfondita indagine, diretta ad accertarne, oltre che il grado di fondatezza, attualità e concretezza, anche il margine di accettabilità e sostenibilità alla luce delle compatibilità finanziarie complessive che al momento si pongono.

Le misure che il Governo ha ritenuto necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi sono state individuate sulla base di un criterio selettivo, che ha consentito tra l'altro di mantenere in favore dei settori che rivestono carattere prioritario un significativo volume di risorse, anche per la realizza-

zione di investimenti pubblici e per il sostegno di quelli degli operatori privati.

Capo I. - *Disposizioni di carattere finanziario*

Il presente disegno di legge tiene conto delle innovazioni introdotte dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

Ai sensi della suddetta legge n. 94 del 1997, il bilancio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1998, è articolato in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa cui è affidata la relativa gestione.

Al fine di fornire i necessari elementi di informazione, negli allegati viene dato conto delle variazioni tra gli stanziamenti che ora si propongono per l'anno 1998 e quelli iscritti nel progetto di bilancio a legislazione vigente, anche per capitoli di bilancio, utilizzati, ai sensi della citata legge, ai fini della gestione e della rendicontazione.

L'articolo 1 del presente disegno di legge fissa, in particolare, il limite massimo del saldo netto da finanziare, che viene determinato per l'anno 1998, al netto di 23.007 miliardi per regolazioni debitorie, in 85.700 miliardi, ivi compreso l'ammontare degli accantonamenti dei fondi speciali (Tabelle A e B) e quindi scontando anche l'effetto finanziario dei provvedimenti legislativi cui tali accantonamenti sono preordinati.

Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1998 viene stabilito in complessivi 416.000 miliardi, ivi compresi 4.000 miliardi relativi ad operazioni di indebitamento all'estero che non trovano considerazione nel bilancio di previsione dello Stato per il medesimo anno.

Va in proposito sottolineato che i saldi di finanza pubblica scontano integralmente gli effetti dei provvedimenti collegati, che di-

spiegheranno i propri effetti a decorrere dal prossimo esercizio finanziario. Non si tiene invece conto delle eventuali entrate per alienazioni patrimoniali, in ottemperanza al criterio prudenziale a suo tempo deliberato dalle Camere.

Tali entrate, al momento del loro accertamento, saranno riservate al finanziamento del fondo per l'ammortamento dei titoli del debito pubblico, secondo quanto previsto nella apposita legge.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, con l'articolo 2 viene innanzitutto previsto che il maggior gettito derivante da provvedimenti legislativi in ciascun anno del triennio 1998-2000 venga interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare. Viene fatta, peraltro, salva la possibilità di disporre un parziale utilizzo al fine di assicurare la copertura finanziaria di eventuali provvedimenti urgenti che si rendessero necessari per fronteggiare specifiche situazioni di crisi, non altrimenti risolvibili, connesse a calamità naturali, alla sicurezza del Paese o a emergenze economico-finanziarie.

Gli importi dei fondi speciali da preordinare in relazione a provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso del 1998 sono determinati rispettivamente in 1.595 miliardi circa per iniziative aventi incidenza sulla spesa corrente (Tabella A), al netto di miliardi 12.950 per regolazioni debitorie pregresse, e in 2.659 miliardi circa per i programmati interventi in conto capitale (Tabella B).

Ai fini della determinazione degli accantonamenti da iscrivere si è operato sulla base di una forte selettività nella individuazione delle nuove finalità da perseguire.

Una coerente manovra finalizzata alla riduzione del disavanzo non può sottrarsi all'obbligo di considerare con atteggiamento di rigore, prima di ogni altra cosa, tutte le nuove proposte di spesa non sorrette da indubbie giustificazioni o relative a finalizzazioni concernenti il mero rifinanziamento

di legislazioni vigenti che abbiano dato luogo, in sede d'attuazione, alla formazione di significativi volumi di residui ovvero che abbiano riguardato finalità riconducibili all'ambito di operatività di legislazioni di portata generale ed in tal modo altrettanto efficacemente perseguibili.

Questo severo vaglio tecnico ha consentito di enucleare un numero fortemente ridotto di esigenze di rilevante valore economico-sociale alla cui soddisfazione, anche tenuto conto degli attuali vincoli normativi, non può che soccorrere il supporto finanziario diretto dello Stato.

Anche se gli accantonamenti di fondo speciale proposti sono riferiti ad un arco temporale che abbraccia il triennio, di fatto essi sono destinati a produrre un immediato impatto sul sistema produttivo e sull'occupazione. Va ricordato infatti che la legislazione contabile consente, a fronte di autorizzazioni di competenza proiettate su un orizzonte temporale superiore all'anno, di avviare immediatamente, in tutto o in parte, l'attuazione dei vari interventi nella loro complessiva dimensione finanziaria.

Sarà in tal modo possibile proseguire nell'opera volta ad accrescere la qualificazione dell'apparato infrastrutturale e produttivo del Paese e a favorire lo sviluppo dell'occupazione e la competitività delle imprese.

Al fine di dare conto delle motivazioni che stanno alla base degli accantonamenti proposti, sono state predisposte apposite note illustrative, che vengono riportate in calce alla presente relazione.

Con il medesimo articolo 2 vengono poi quantificate (al comma 3) le somme da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1998 e triennale 1998-2000 in relazione a leggi di spesa a carattere permanente i cui stanziamenti annui sono determinati con la legge finanziaria su base triennale con aggiornamento annuale per scorrimento.

Il quadro complessivo di tali quantificazioni è esposto in termini analitici nella Ta-

bella C. Per rendere trasparente e di immediata evidenza il processo di impostazione di tale Tabella, negli Allegati n. 1 e n. 2 viene dato conto non solo delle variazioni tra gli stanziamenti che ora si propongono e quelli iscritti nel progetto di bilancio a legislazione vigente, in relazione alla corrispondente Tabella C approvata con la legge finanziaria 1997, ma anche delle più importanti giacenze di tesoreria degli organismi interessati.

Con il successivo comma 5, allo scopo di evitare una caduta o una interruzione dell'intervento pubblico in un limitato numero di settori di riconosciuta importanza, viene fatto ricorso, in termini fortemente restrittivi, alla facoltà prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978, come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 362 del 1988, che autorizza il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese di conto capitale.

L'individuazione degli interventi cui si intende assicurare in tal modo il necessario finanziamento per l'anno 1998 e i relativi importi proposti, che nel complesso ammontano a 559 miliardi, sono evidenziati in dettaglio nella Tabella D.

Il comma 6 prevede viceversa la riduzione di talune autorizzazioni di spesa per le quali una aggiornata valutazione degli effettivi fabbisogni o dell'attualità degli interventi finanziati porta a riconoscere il venire meno delle ragioni che a suo tempo giustificarono l'adozione degli interventi. Nel corrispondente Allegato n. 4 sono illustrate le conseguenti modificazioni da apportare, in termini sia di competenza che di cassa, alle unità previsionali di base del bilancio a legislazione vigente.

Con il comma 7 viene prevista la rimodulazione delle quote annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale, singolarmente individuate nell'apposita Tabella F che determina gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni del triennio 1998-2000. In tale Tabella le leggi autorizzative di spese pluriennali vengono presen-

tate raggruppate per settori omogenei di intervento, in modo da consentire un più puntuale apprezzamento delle rimodulazioni proposte. Nell'Allegato n. 5 le medesime leggi vengono riportate secondo l'ordine cronologico.

La prospettata rimodulazione di talune quote annuali di spesa, quali previste nel bilancio a legislazione vigente, si ricollega alla fondamentale funzione di controllo costante sulla gestione della spesa pubblica e all'esigenza di apprestare, laddove si rivelano necessari, gli opportuni correttivi.

Sulla base di tali presupposti, alla luce di una aggiornata valutazione degli effettivi andamenti che si registrano in sede di attuazione delle singole leggi di spesa a carattere pluriennale, si è ritenuto di dover procedere ad una riconsiderazione delle cadenze temporali di numerosi stanziamenti inseriti nei documenti di bilancio.

In proposito, va sottolineato che le modifiche proposte tengono conto dell'esigenza di non determinare in alcun caso rinunce o ritardi, rispetto agli andamenti dei programmi di spesa, nel perseguimento delle realizzazioni originariamente previste dal legislatore: trattandosi di correzioni che trovano piena giustificazione nel cospicuo volume di residui di stanziamento (o di giacenze di tesoreria) riscontrati nello svolgimento di taluni programmi di intervento, le modificazioni proposte non sono destinate ad alterare nè a compromettere la prosecuzione dei programmi già avviati.

Per le leggi che prevedono il trasferimento di risorse in favore di altri soggetti pubblici titolari della spesa, l'insussistenza di residui di stanziamento nel bilancio dello Stato può risultare un elemento di scarsa significatività e comunque non costituisce di per sè la riprova certa e definitiva che i relativi programmi d'attuazione siano effettivamente operanti, dovendosi evidentemente in tali casi fare riferimento ai dati di contabilità dei competenti centri autonomi di spesa.

Da questa rideterminazione delle cadenze dei programmi di spesa pubblica, ricalibrate

sulla base di una più realistica valutazione delle capacità di realizzazione degli interventi, consegue l'effetto di assicurare una copertura temporalmente più estesa e operativamente più equilibrata delle esigenze di sostegno e di promozione che si pongono nei diversi settori.

Nell'Allegato n. 6 sono anche evidenziati in apposite colonne i residui di stanziamento in essere alla data del 30 giugno scorso, nonché le eventuali giacenze di tesoreria accertate alla medesima data relativamente a quelle norme che prevedono la gestione finanziaria di interventi attraverso contabilità speciali o conti di tesoreria, nonché gli impegni assunti alla medesima data sulla dotazione dell'esercizio in corso e degli esercizi successivi.

Giova peraltro ribadire che le rideterminazioni proposte trovano in ogni caso un efficace contemperamento nella facoltà, che con il comma 9 viene riconosciuta per taluni interventi alle competenti Amministrazioni, di assumere impegni a carico delle somme autorizzate per gli esercizi futuri. I limiti di impegnabilità di tali somme vengono indicati nella medesima Tabella F in maniera differenziata, sulla base di una ragionata considerazione delle specifiche esigenze proprie di ciascun intervento.

I medesimi criteri di ragionata ripartizione temporale delle spese pluriennali hanno ispirato l'iscrizione in Tabella F, a decorrere dal 1998, delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni legislative che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Ministero del tesoro, come disposto da apposita norma del provvedimento collegato. Si è ritenuto, infatti, che tali operazioni, da iscriverne in bilancio al momento dell'acquisizione della relativa provvista mediante

operazioni finanziarie di volta in volta contratte dal Tesoro con la Cassa depositi e prestiti ovvero con Istituti di credito, costituissero in realtà un fattore anomalo di possibile distorsione nel mercato finanziario e di difficile definizione dei flussi finanziari incidenti sui conti pubblici.

Il meccanismo di iscrizione in bilancio di tali partite, contestualmente all'acquisizione dei relativi mezzi finanziari sul mercato, mediante la loro riassegnazione, comporta in effetti un evidente aggravio dei saldi differenziali delle operazioni finali nonché, sul piano sostanziale, ulteriori difficoltà nelle previsioni di cassa, in relazione alla valutazione dei tempi di attivazione dei mutui.

Il notevole importo complessivo di tali operazioni, ammontanti ad oltre 130.000 miliardi, ha indotto il Governo a riesaminare la loro compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica, alla ricerca di una soluzione che rendesse trasparenti gli impegni finanziari assunti e, nel contempo, ne riducesse il costo complessivo, migliorando la governabilità della spesa.

A tal fine, il provvedimento collegato al presente disegno di legge finanziaria (atto Senato n. 2793) dispone, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'abrogazione di tutte le norme che autorizzano il Tesoro a contrarre mutui, riconducendo la copertura delle relative spese pluriennali nell'ambito del normale ricorso all'indebitamento; la compatibilità con gli equilibri finanziari delle ingenti spese pluriennali ancora da attivare (oltre 51.000 miliardi) viene assicurata dalla modulazione degli interventi nella Tabella F, tenendo conto della operatività delle amministrazioni interessate (si vedano le tabelle seguenti).

MUTUI AUTORIZZATI DA CONTRARRE DA PARTE DEL TESORO

MUTUI		AUTORIZZATI			
		Acquisiti	Attivati	Da attiv.	Totale
LEGGI		18.081	61.415	51.274	130.770
				(1)	
DL.630/96 cvm L.21/97	CDP,IC	5.000	0	5.700	10.700
- art.1 (Disavanzi Az. USL)		5.000	0	0	5.000
- art. 1 bis a) (Disavanzi Az. USL)		0	0	3.200	3.200
- art. 1 bis b) (Investimenti sanità)		0	0	2.500	2.500
AREE DEPRESSE		13.081	3.000	25.919	42.000
(Cap. 9012/Tesoro)			(2)		
- DL. 415/92 cvm L. 488/92 (art.1 c.8)	IC,CDP	8.317	400	1.283	10.000
- DL. 41/95 cvm L. 85/95 (art.9)	CDP,IC	1.864	772	364	3.000
- DL. 244/95 cvm L. 341/95 (art.4)	CDP,IC	200	828	3.972	5.000
- DL. 548/96 cvm L.641/96 (art.1)	CDP,IC	2.700	1.000	8.300	12.000
- DL. 67/97 cvm L 135/97 (art.1)	CDP,IC	0	0	12.000	12.000
L.662/96 (art. 2,c. 12) (3)		0	58.415	15.455	73.870
(Mutui Ferrovie)	IC				
L. 196/97 (Art. 25)		0	0	1.500	1.500
(Promozione occupazione)	CDP				
L 266/97 (art.4, co.3)					
(Settore aeronautico)	IC	0	0	700	700
L. 270/97		0	0	2.000	2.000
(Giubileo fuori del Lazio)	IC				

TOTALE MUTUI DA ATTIVARE**51.274**

- (1) Importi desunti dalle leggi di autorizzazione, dalle relazioni tecniche o illustrative dei relativi disegni di legge, tenuto conto delle deliberazioni già adottate dal CIPE
- (2) Importo dei mutui che presumibilmente verrà attivato entro il 1997
- (3) Vedi tabella allegata

FERROVIE DELLO STATO S.p.A.

Situazione al 31-12-1996 dei prestiti realizzati e da realizzare
per il finanziamento dei piani di investimento

(in miliardi di lire)

MUTUI	IMPORTO AUTORIZZATO	PRESTITI ATTIVATI	PRESTITI DA ATTIVARE
<i>PIANO INTEGRATIVO</i>			
L. 17/81	12.450		
L. 130/83	6.400		
L. 887/84	15.900		
	34.750	29.262	5.488
<i>PIANO POL. INVESTIMENTI</i>			
	3.000		
L. 67/88	3.000		
L. 541/88	3.000		
L. 407/89	3.000		
L. 405/90	3.000		
L. 415/91	3.000		
	15.000	7.670	7.330
<i>ALTA VELOCITA'</i>			
L. 385/90	8.725	6.088	2.637
<i>RINNOVAMENTI</i>			
L. 41/86	1.300		
L. 910/86	2.000		
L. 67/88	2.000		
L. 541/86	2.000		
L. 407/89	2.000		
L. 405/90	2.000		
L. 415/91	2.000		
	13.300	13.300	0
TOTALE PIANI DI INVESTIMENTO	71.775	56.320	15.455
L. 205/89	430	430	0
L. 503/78	1.665	1.665	0
TOTALE GENERALE	73.870	58.415	15.455

Da notare che l'operazione comporta la cancellazione dal bilancio delle rate di ammortamento già iscritte a fronte dei mutui da contrarre; la copertura delle spese viene ricondotta nell'ambito del meccanismo proprio della legge finanziaria.

Nella complessiva operazione sono stati considerati anche i mutui da contrarre per il finanziamento dei piani di investimento delle Ferrovie dello Stato S.p.a. Come è noto, il provvedimento collegato alla legge finanziaria del 1997 (legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 12) ha disposto il trasferimento a carico dell'Erario di tutti i mutui contratti e da contrarre da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.A., demandando ad un decreto del Ministro del tesoro, peraltro già emanato, la definizione delle modalità per le ulteriori contrazioni di mutui.

La nuova impostazione prevede che a tali oneri si faccia fronte mediante apporti al capitale sociale delle Ferrovie, con le scadenze previste dalla Tabella F, comprensiva degli apporti già disposti con le precedenti leggi finanziarie e del nuovo apporto proposto col presente disegno di legge.

Analogamente, in vista della trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, viene previsto un apporto al capitale della

costituenda società a decorrere dal 1999, ripartito in quote annuali nella medesima Tabella F.

In linea con quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con i commi da 10 a 14 dell'articolo 2 vengono previste disponibilità, per i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, per assicurare una crescita complessiva delle retribuzioni nel 1998 pari all'1,8 per cento del tasso di inflazione programmato, scontando i benefici già maturati nel precedente biennio economico. Anche per il 1999 viene assicurato il tasso di inflazione programmato pari all'1,5 per cento.

A differenza di quanto operato per la precedente tornata contrattuale viene disposto uno stanziamento per l'anno 2000, relativo al biennio economico 2000-2001, che consente di assicurare un incremento pari al tasso d'inflazione dell'1,5 per cento programmato per lo stesso anno.

In relazione all'autonomia riconosciuta alle università l'onere relativo viene inserito nel settore pubblico anzichè in quello statale.

Nella tabella che segue sono riportate le disponibilità ripartite per settore.

LEGGE FINANZIARIA 1998

DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER I RINNOVI CONTRATTUALI - BIENNIO 1998/99

IPO4 - per il 1998 0,4% ; per il 1999 1,5% ; per il 2000 1,5%

ONERI LORDI (M.di)	1998	COMPLESSIVO 1999	COMPLESSIVO 2000
	Lordo con arrotondamenti	Lordo con arrotondamenti	Lordo con arrotondamenti
Livelli Dirig. contr.			
Totale contrattualizzati. (A)	345	1.600	2.865
Livelli non contr. Dirig. non contr.			
Totale non contrattualizzati. (B)	148	598	1.053
Totale bilancio stato (A+B)	493	2.198	3.918
Livelli S.P.A. Dirig. contr. S.P.A.			
Totale Settore Pubblico (C)	390	1.775	3.185
TOTALE GENERALE	883	3.973	7.103

Nota: Le Università sono state trasferite al settore pubblico compresi i Prof/Ric.

Tra le disponibilità del personale non contrattualizzato sono compresi i 23 m.di previsti dall'art.3, comma 2, della L.85/97

Con il comma 15 dell'articolo 2 la quota delle risorse da riassegnare al Ministero della difesa, in relazione alla alienazione e gestione degli immobili dismessi ai sensi della legge n. 662 del 1996, viene stabilita per il 1998 nella misura massima di lire 80 miliardi, da destinare al finanziamento di un programma di costruzione di caserme nelle regioni del Mezzogiorno in cui più squilibrato è il rapporto tra gettito della leva e infrastrutture militari esistenti.

Capo II. - Disposizioni in materia d'entrata

Con la disposizione del comma 1, sulla base della normativa contenuta nell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e nell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, trova considerazione l'effetto dell'adeguamento delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito per il recupero del *fiscal drag* che comporta un minor gettito di lire 650 miliardi nel 1998 e di lire 675 miliardi in ciascuno degli anni 1999 e 2000.

Il comma 2 prevede, in deroga a quanto previsto nel comma 1, l'incremento dei limiti di reddito e degli assegni al nucleo familiare utilizzando le risorse indicate per il recupero del *fiscal drag* nei limiti di lire 595 miliardi per il 1998 e 618 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

Capo III. - Disposizioni in materia di previdenza

Le disposizioni relative alla definizione dei rapporti finanziari con l'INPS (articolo 4) stabiliscono per l'anno 1998 a titolo di maggiore trasferimento dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la somma di lire 666 miliardi. Il predetto importo è attribuito a

titolo di adeguamento ISTAT della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici già assunti a carico dello Stato (comma 3, lettera c), del richiamato articolo 37, come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico). Non sono più contemplati nell'articolato, in quanto già inglobati nel bilancio a legislazione vigente - in relazione alle indicazioni contenute nel DPEF 1998 - i trasferimenti relativi alla progressiva assunzione da parte dello Stato degli oneri riferibili agli interventi di carattere assistenziale di cui al già citato articolo 37, comma 5, della legge n. 88 del 1989.

Al fine di consentire una valutazione d'insieme degli effetti finali sul bilancio dello Stato della complessiva manovra finanziaria, quale si stabilisce sulla base del presente disegno di legge finanziaria e dei provvedimenti ad esso collegati, nell'Allegato n. 8 viene fornito un quadro riepilogativo di sintesi nel quale:

a) sono indicati gli importi relativi all'assestamento 1997, al bilancio a legislazione vigente 1998 e alla prima nota di variazioni;

b) sono evidenziati gli effetti del disegno di legge finanziaria distintamente per l'articolato e per le annesse tabelle nei confronti del bilancio a legislazione vigente. Questi effetti saranno poi recepiti in bilancio mediante note di variazioni dopo l'intervenuta approvazione da parte delle Assemblee legislative del disegno di legge finanziaria;

c) sono infine riportati gli effetti dei provvedimenti collegati al disegno di legge finanziaria.

Contestualmente al presente disegno di legge vengono sottoposti all'esame del Parlamento, secondo lo schema determinato nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, un disegno di legge recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» (atto Senato n. 2793) e un decreto-legge recante disposizioni tribu-

tarie urgenti in materia di modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto, di trattamento tributario delle plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni, di versamento dell'imposta sulle successioni e di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (atto Senato n. 2791).

Sono stati altresì predisposti tre provvedimenti, contenenti misure a carattere ordinamentale riguardanti la Pubblica Amministrazione, le attività produttive e la sanità; essi hanno natura di «provvedimenti collegati» per la stretta complementarietà con l'impostazione del disegno di legge finanziaria, ai sensi del punto C5 delle richiamate risoluzioni.

* * *

In corrispondenza con la nuova impostazione recata dalla tabella F, di cui si è parlato in precedenza, con il presente disegno di legge è stata introdotta una significativa innovazione nelle partite di fondo globale per provvedimenti legislativi da attuare nel triennio, innovazione che riguarda la tecnica delle spese pluriennali poste a carico dell'erario in relazione a mutui da contrarre da parte di soggetti diversi dallo Stato.

Come può rilevarsi dalle tabelle A e B sono state eliminate le voci «rate ammortamento mutui» e «limiti di impegno», con riferimento agli specifici accantonamenti; tali voci sono state sostituite con «limiti di impegno a favore di soggetti non statali», indicative della volontà di limitare l'impegno finanziario dell'Erario al solo concorso negli oneri a carico di terzi.

Appare evidente la motivazione di trasparenza e di contenimento degli oneri a carico della finanza pubblica implicita in tale proposta.

In ossequio a specifiche indicazioni parlamentari, qui di seguito si espongono brevi note illustrative, distinte per Ministeri, circa il contenuto degli accantonamenti di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A

Presidenza del Consiglio dei ministri

L'accantonamento è preordinato al fine: di rifinanziare la legge n. 104 del 1992 sull'*handicap*; di attuare un piano di azione per l'infanzia; di ridurre il canone RAI; di assicurare le pari opportunità, la messa al bando delle mine antipersona; di disciplinare l'immigrazione (v. anche Ministero del tesoro); di finanziare interventi in materia sociale e umanitaria, in favore delle associazioni nazionali di promozione sociale e di «Italia Nostra»; di istituire il servizio civile nazionale e riordinare i cicli dell'istruzione; di tutelare i diritti dei consumatori e utenti; di estendere i benefici combattentistici; di attuare norme in materia di prelievi e trapianti; di assicurare l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (v. anche Ministero della pubblica istruzione); di consentire l'attività archeologica subacquea e la tutela dei beni culturali (v. anche Ministero per i beni culturali ed ambientali); di realizzare misure a favore di particolare categorie di personale pubblico e dei magistrati trasferiti in sedi disagiate (v. anche Ministero di grazia e giustizia); di assicurare la tutela della libertà religiosa e il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi di accertamento di discriminazioni; di consentire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, l'organizzazione del Comitato nazionale per la bioetica, l'attività del giudice di pace (v. anche Ministero di grazia e giustizia), l'attivazione di uffici pubblici nelle province di nuova istituzione, la costituzione di un fondo per le politiche sociali, nonché interventi per le politiche del lavoro, della formazione, dell'istruzione e per congedi parentali.

Ministero del tesoro

L'accantonamento è preordinato per: la sistemazione di crediti d'imposta; il po-

tenziamento delle strutture del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; la disciplina dell'immigrazione (v. anche Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero della pubblica istruzione); l'introduzione dell'Euro; il servizio di mensa nelle scuole; il trattamento economico del personale FIME; il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie; l'uso della bandiera nazionale nei pubblici uffici e l'occupazione in campo ambientale (v. anche Ministero dell'ambiente); la concessione di indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia, nonché la compensazione della perdita di entrate delle regioni per effetto della soppressione dell'ARIET.

Ministero di grazia e giustizia

L'accantonamento è diretto a consentire la realizzazione di interventi di diversa natura necessari a garantire la funzionalità dell'Amministrazione della giustizia.

Ministero degli affari esteri

L'accantonamento è preordinato per consentire interventi vari del Ministero ed a favore dell'Albania (coordinati dal Commissario straordinario), nonché per far fronte agli oneri derivanti dalla programmata ratifica ed applicazione di accordi internazionali, e dalle esigenze di adeguamento funzionale del Ministero medesimo.

Ministero della pubblica istruzione

L'accantonamento si rende necessario per assicurare la parità scolastica, l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, per la riforma degli esami di maturità nonché per la disciplina dell'immigrazione

(v. anche Ministero del tesoro) ed il riordino degli studi musicali.

Ministero dell'interno

L'accantonamento è diretto al finanziamento di lavori socialmente utili nelle aree di Napoli e Palermo.

Ministero dei lavori pubblici

L'accantonamento è diretto a consentire l'assunzione di personale tecnico nonché l'attuazione di una politica sociale in favore della casa e della città.

Ministero dei trasporti e della navigazione

L'accantonamento si rende necessario per dare corso agli interventi vari nel settore dei trasporti nonché per la ristrutturazione dell'autotrasporto e per l'intermodalità.

Ministero della difesa

L'accantonamento si rende necessario per finanziare interventi vari nel settore della difesa.

Ministero per le politiche agricole

L'accantonamento è preordinato al fine di consentire interventi vari del Ministero, nonché il finanziamento dell'Agecontrol, la sistemazione delle quote latte, la gestione degli ammassi, l'istituzione dell'EIMA, l'attuazione di misure in materia di pesca e acquacoltura e l'effettuazione di prove varietali ai fini dell'iscrizione delle specie vegetali nei registri nazionali.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

L'accantonamento si rende necessario per l'istituzione del Servizio civile nazionale (v.

anche Presidenza del Consiglio dei ministri).

Ministero del commercio con l'estero

L'accantonamento è preordinato al fine di realizzare interventi di diversa natura nel settore del commercio estero.

Ministero della sanità

L'accantonamento è diretto al finanziamento dell'asilo nido nel Ministero e alla prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, nonché per il ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie locali per gli anni 1995 e 1996.

Ministero per i beni culturali e ambientali

L'accantonamento è preordinato al fine di consentire la tutela dei beni culturali, l'istituzione della consulta dei comitati nazionali e la realizzazione di interventi vari in campo culturale.

Ministero dell'ambiente

L'accantonamento è preordinato per consentire la valutazione dell'impatto ambientale, la qualificazione degli interventi e dell'occupazione, nonché interventi vari in campo ambientale.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

L'accantonamento è diretto al sostegno della formazione post-universitaria, finalizzato all'inserimento nel mercato del lavoro ad alta professionalità ed a interventi connessi destinati alla ricerca scientifica di cui alla legge n. 59 del 1997.

TABELLA B

Presidenza del Consiglio dei ministri

L'accantonamento è rivolto a realizzare misure per facilitare l'affitto e l'acquisto di case da parte di giovani coppie, per la ristrutturazione dei teatri, nonché per ulteriori interventi per la Valtellina e per il credito agevolato dell'editoria.

Ministero del tesoro

L'accantonamento si rende necessario per effettuare interventi: forestali nella Calabria, per l'Artigiancassa, nelle aree depresse (compreso l'intervento di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, mediante limiti di impegno), nonché per consentire il riconoscimento dell'Autorità nazionale Palestinese da parte delle Amministrazioni pubbliche, Mediocredito centrale, SACE, ICE e SIMEST, l'apporto di mezzi finanziari in favore di Banche e Fondi nazionali ed internazionali, cui l'Italia partecipa, al Fondo di solidarietà per la regione Sicilia, la ricapitalizzazione di società di trasporto aereo (v. anche Ministero dei trasporti e della navigazione), il completamento dei progetti FIO.

Ministero delle finanze

L'accantonamento è diretto all'acquisto di immobili e al potenziamento delle strutture della Guardia di finanza, anche per la lotta all'evasione fiscale.

Ministero di grazia e giustizia

L'accantonamento è predisposto per soddisfare le diverse esigenze della Giustizia.

Ministero degli affari esteri

L'accantonamento è preordinato per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di rappresentanze diplomatiche all'estero.

Ministero della pubblica istruzione

L'accantonamento è preordinato per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica.

Ministero dell'interno

L'accantonamento è preordinato per il potenziamento delle Forze di polizia, il finanziamento della legge n. 216 del 1991, relativa ai minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose, nonché la disciplina dell'immigrazione.

Ministero dei lavori pubblici

L'accantonamento è rivolto al finanziamento di opere di viabilità, infrastrutture, difesa del suolo e per la salvaguardia di Venezia, interventi per il sistema autostradale italiano e l'adeguamento delle norme di sicurezza.

Ministero dei trasporti e della navigazione

L'accantonamento si rende necessario per assicurare interventi di diversa natura nel settore dei trasporti: cantieristica, cabotaggio, politiche a favore della continuità territoriale, portualità e misura a favore di navi adibite alla navigazione internazionale; sviluppo dell'intermodalità; investimenti infrastrutturali ivi compresi i valichi ed i corridoi internazionali; risanamento delle aree portuali ad utilizzazione siderurgica.

Ministero per le politiche agricole

L'accantonamento è diretto a consentire l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, il potenziamento del Corpo forestale per il servizio aereo spegnimento incendi boschivi ed il risanamento del settore

agro-industriale, nonché interventi vari compresi i libri genealogici.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

L'accantonamento si rende necessario per il rifinanziamento della legge n. 317 del 1991 (innovazione piccole e medie imprese), della legge n. 808 del 1985 (settore aeronautico), della legge n. 204 del 1993 (settore minerario), della legge n. 41 del 1986 (mercati agroalimentari all'ingrosso) nonché per interventi duali con la Difesa.

Ministero della sanità

L'accantonamento è rivolto allo sviluppo dell'edilizia sanitaria ed alla nuova progettualità sanitaria.

Ministero per i beni culturali ed ambientali

L'accantonamento è preordinato per consentire interventi vari, nonché sui beni culturali di proprietà non statale e per le città storiche.

Ministero dell'ambiente

L'accantonamento è diretto alla realizzazione di interventi di diversa natura, nonché in materia di occupazione in campo ambientale.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

L'accantonamento è rivolto ad interventi relativi al rifinanziamento del fondo speciale per la ricerca applicata, al potenziamento della ricerca universitaria ed a progetti integrati di ricerca scientifica.

A L L E G A T I

ALLEGATO N. 1.- STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 2.- VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 1998-2000 A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 3.- VARIAZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 1998 PER IL RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA CLASSIFICATE TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE (TABELLA D) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA F, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 4.- VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (TABELLA E) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA E, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 5.- IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA F)

ALLEGATO N. 6.- VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI (TABELLA F), CON L'INDICAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO, DELLE GIACENZE DI TESORERIA E DEGLI IMPEGNI (ART. 11, COMMA 3, LETTERA C E ART.11-QUATER, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 7.- EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO, DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1998

ALLEGATO N. 8.- QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 1998 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 1997

ALLEGATO N. 1

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI
LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA
LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998			1999	2000
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
	(milioni di lire)				
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI					
LEGE N. 146 DEL 1980: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 1980)	207.600	7.400	215.000	220.000	225.000
-ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (CAP. 1184) (a)					
LEGE N. 163 1985 E ART. 30 COMMA 7 DELLA LEGGE N. 1213 DEL 1965 COME SOSTITUITO DALL'ART. 24 DEL DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1994 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 153 DEL 1994: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO. (CAPP. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874)	900.000	30.000	930.000	940.000	950.000
LEGE N. 440 DEL 1985: ISTITUZIONE DI UN ASSEGNO VITALIZIO A FAVORE DI CITTADINI CHE ABBIANO ILLUSTRATO LA PATRIA E CHE VERSINO IN STATO DI PARTICOLARE NECESSITA' (CAP. 1186)	547	-	547	547	547
LEGE N. 99 DEL 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI LETTERE TRA L'ITALIA E S.MARINO RELATIVO ALLA RIACQUISIZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DELLA REPUBBLICA DI S.MARINO ALL'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO-TELEVISIVA (CAP. 1381)	6.000	-	6.000	6.000	6.000
LEGE N. 292 DEL 1990: ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (CAP. 6652)	37.600	-	37.600	37.600	37.600
NOTE ESPLICATIVE					
(a) GIACENZA DI TESORERIA AL 30 GIUGNO 1997 MILIONI 118.616.					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998				1999	2000
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA			
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 DEL 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA. (CAPP. 2950, 2951, 2956)</p> <p>LEGGE N. 396 DEL 1990: INTERVENTI PER ROMA, CAPITALE DELLA REPUBBLICA (CAP. 7900)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 142 DEL 1991 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTO IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO DEL DICEMBRE 1990 E ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991 (ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE). (CAP. 7615)</p> <p>LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 1231)</p>	227.895	22.105	250.000	250.000	250.000	
	95.000	-	95.000		95.000	95.000
<p>MINISTERO DEL TESORO</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 649 DEL 1972 E DECRETO LEGGE N. 11 DEL 1993, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 70 DEL 1993: NORME CONCERNENTI I SERVIZI ED IL PERSONALE DELLE ABOLITE IMPOSTE DI CONSUMO (CAP. 4517)</p>	292.000	188.000	480.000	400.000	410.000	
	8.658	-	8.658	8.658	8.658	
	1.775.300	247.505	2.022.805	1.957.805	1.982.805	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998			1999	2000
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>DECRETO LEGGE N. 95 DEL 1974 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 216 DEL 1974, LEGGE N. 281 DEL 1985 E DECRETO LEGGE N. 417 DEL 1991 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 66 DEL 1992: DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB). (CAP. 4505)</p> <p>LEGGE N. 385 DEL 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (CAP. 6682)</p> <p>LEGGE N. 16 DEL 1980: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIÀ SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (CAP. 4543)</p> <p>LEGGE N. 7 DEL 1981 E LEGGE N. 49 DEL 1987 E LEGGE N. 173 DEL 1990: STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO (CAP. 8173)</p>	60.000	-	60.000	55.000	50.000
	38.000	170.000	208.000	208.000	208.000
	40.000	-	40.000	40.000	90.000
	40.000	-	40.000	40.000	40.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998		1999	2000	
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI			DISEGNO LEGGE FINANZIARIA
	<p>LEGGES N. 146 DEL 1980: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980)</p> <p>-ART. 37: OCCORRENZE RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA. (CAP. 4585)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 285 DEL 1980, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 441 DEL 1980: CONCERNENTE DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI</p> <p>-ART. 12: CONFERIMENTO AL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 4 DICEMBRE 1956, N. 1404 (LIQUIDAZIONE ENTI SOPPRESSI) (CAP. 4585)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 694 DEL 1981 CONVERTITO IN LEGGE N. 19 DEL 1982: MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE SULLO ZUCCHERO E FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI NAZIONALI PREVISTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO (AIMA) (CAP. 4542) (a)</p> <p>LEGGES N. 610 DEL 1982: RIORDINAMENTO DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (AIMA) (CAPP. 4531, 4532)</p> <p>LEGGES N.183 DEL 1989 E DECRETO LEGGE N. 398 DEL 1993 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. (CAP. 9010)</p>	15.000			-
	35.000	30.000	65.000	35.000	
	200.000	-	200.000	200.000	
	310.000	100.000	410.000	500.000	

NOTE ESPLICATIVE

(a) GIACENZA DI TESORERIA AIMA AL 30 GIUGNO 1997 MILIONI 11.858.417.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998			1999	2000
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
	<p>LEGE N. 440 DEL 1989: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988 (CAP. 4632)</p> <p>LEGE N. 185 DEL 1992: NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE (ART. 1 C. 3) (CAP. 8317)</p> <p>LEGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 4487)</p> <p>MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</p> <p>LEGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987)</p> <p>-ART. 8 COMMA 14: FONDO SANITARIO NAZIONALE DI CONTO CAPITALE (CAP. 7082)</p> <p>LEGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988)</p> <p>-ART. 17 COMMA 35: SOMME OCCORRENTI PER SOPPERIRE AI MINORI FINANZIAMENTI DECISI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (CAP. 7510)</p>	<p>575</p> <p>250.000</p> <p>13</p> <p>1.010.588</p> <p>300.000</p> <p>500.000</p> <p>-100.000</p> <p>50.000</p>	<p>575</p> <p>250.000</p> <p>13</p> <p>1.310.588</p> <p>400.000</p> <p>25.000</p>		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998			1999	2000
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>LEGE N. 94 DEL 1997: MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1968 RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO</p> <p>-ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA - ISAE (FUSIONE ISPE-ISCO) (CAP. 1353)</p>	17.866	4.134	22.000	21.000	20.000
<p>MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 DEL 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA.</p> <p>-ART. 195: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINserIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (CAP. 2120)</p> <p>LEGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 1205)</p> <p>LEGE N. 678 DEL 1996: PROROGA DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE DI MILANO. (CAP. 2207)</p>	567.866	-120.866	447.000	446.000	445.000
<p>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</p> <p>LEGE N. 1612 DEL 1962: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE (CAP. 3212)</p>	10.000	-	10.000	10.000	10.000
	-	-	-	16	16
	-	-	-	150	150
	10.016	-	10.016	10.166	10.166
	4.969	-	4.969	4.969	4.969

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998			1999	2000
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>LEGE N. 883 DEL 1977: APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974 (CAP. 3138)</p> <p>LEGE N. 140 DEL 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (CAP. 3146)</p> <p>LEGE N. 7 DEL 1981 E LEGGE N. 49 DEL 1987: STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (CAPP. 4450, 4451, 4452, 4453, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4500)</p> <p>LEGE N. 960 DEL 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA (CAPP. 2569, 2681)</p> <p>LEGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 1255)</p>	900	-	900	900	900
	513.182	86.818	600.000	600.000	600.000
<p>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</p> <p>LEGE N. 181 DEL 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988. (CAP. 5273)</p>	275	-	275	275	275
	4.994	-	4.994	4.994	4.994
<p>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</p> <p>LEGE N. 181 DEL 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988. (CAP. 5273)</p>	26.437	10.000	36.437	36.437	36.437
	550.757	96.818	647.575	647.575	647.575
	200	-	200	200	200

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998			1999	2000
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>LEGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 1207)</p>	29.000	-	29.000	29.000	29.000
<p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>LEGE N. 451 DEL 1959: ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (CAP. 2841)</p> <p>LEGE N. 968 DEL 1969 E DECRETO LEGGE N. 361 DEL 1995 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 437 DEL 1995 (ART. 4): FONDO SCORTA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. (CAP. 3282)</p> <p>LEGE N. 142 DEL 1990: ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI (CAP. 1610)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 DEL 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA.</p> <p>-ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (CAPP. 2782, 2785)</p>	29.200	-	29.200	29.200	29.200
	50.000	-	50.000	50.000	50.000
	40.000	-	40.000	40.000	40.000
	41.650	-	41.650	41.650	41.650
	6.800	-	6.800	6.800	6.800

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998				1999	2000
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA			
	<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 504 DEL 1992: RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI A NORMA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421.</p> <p>-ART. 34 COMMA 3: FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI. (CAP. 7236)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 515 DEL 1994 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 596 DEL 1994: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994. (CAP. 7232/P)</p> <p>LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 1204)</p> <p>MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 1090 DEL 1968: PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI (CAP. 8881)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 143 DEL 1994: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE.</p> <p>-ART. 3: FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' - FUNZIONAMENTO (CAP. 2102) (a)</p> <p>- ART. 3: FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' - SPESE IN C/CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI. (CAP. 7272/P)</p>	20.860	-	20.860		
	200.000	-	200.000	200.000	200.000	200.000
	280	-	280	280	280	280
	359.590	-	359.590	359.590	359.590	359.590
	5.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	995.000	5.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
NOTE ESPLICATIVE						
(a) GIACENZA DI TESORERIA AL 30 GIUGNO 1997 MILIONI 12.089.023, RELATIVA ALL'INTERA AUTORIZZAZIONE DI SPESA.						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988			1999	2000
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
- ART. 3: FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' PER ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE. (CAP. 7272/P)	2.925.000	-165.000	2.760.000	2.400.000	2.400.000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	5.925.000	-160.000	5.765.000	5.405.000	5.405.000
LEGGE N. 721 DEL 1954: ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI PORTO (CAP. 3401)	8.000	-	8.000	8.000	8.000
LEGGE N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7) (CAPP. 7761, 7764, 7765)	8.800	-	8.800	8.800	8.800
LEGGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988)	660.000	-	660.000	660.000	660.000
-ART. 13 COMMA 12: ONERI DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALLE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE E IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA (CAP. 7304/P)					
LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA					
-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 1143)	942	-	942	942	942
	677.742	-	677.742	677.742	677.742

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998			1999	2000
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>MINISTERO DELLA DIFESA</p> <p>REGIO DECRETO N. 263 DEL 1928: TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI</p> <p>-ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA (CAP. 1180)</p> <p>- ART. 17 COMMA 1: ARMA DEI CARABINIERI (CAP. 4791)</p> <p>LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 1165)</p>	91.500	-	91.500	91.500	91.500
	32.500	-	32.500	32.500	32.500
<p>MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE</p> <p>LEGGE N. 267 DEL 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (CAPP. 3101, 3534/P, 7972, 7973, 7974, 7975, 7979)</p> <p>-ART. 1 COMMA 2: MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO (LEGGE 28 AGOSTO 1989, N.302). (CAP. 7977)</p>	10.000	-	10.000	10.000	10.000
	134.000	-	134.000	134.000	134.000
	45.000	-	45.000	45.000	45.000
	1.000	-	1.000	1.000	1.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998			1999	2000
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>LEGE N. 185 DEL 1992: NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE (ART. 1 C. 3) (CAP. 7451)</p> <p>LEGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 1278)</p> <p>MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO</p> <p>LEGE N. 282 DEL 1991, DECRETO LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.61 DEL 1994 E DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 95 DEL 1995: RIFORMA DELL'ENEA. (CAP. 7054) (a)</p> <p>LEGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 1184)</p> <p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 791 DEL 1981 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 54 DEL 1982: DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE</p> <p>-ART. 12: FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CAPP. 8055, 8056)</p>	<p>100.000</p> <p>11.000</p> <p>157.000</p> <p>450.000</p> <p>5.024</p> <p>455.024</p> <p>25.000</p>	<p>80.000</p> <p>-</p> <p>80.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>180.000</p> <p>11.000</p> <p>237.000</p> <p>450.000</p> <p>5.024</p> <p>455.024</p> <p>25.000</p>	<p>150.000</p> <p>11.000</p> <p>207.000</p> <p>450.000</p> <p>5.024</p> <p>455.024</p> <p>25.000</p>	<p>150.000</p> <p>11.000</p> <p>207.000</p> <p>450.000</p> <p>5.024</p> <p>455.024</p> <p>25.000</p>
NOTE ESPLICATIVE					
(a) GIACENZA DI TESORERIA AL 30 GIUGNO 1997 MILIONI 12.551.					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998			1999	2000
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
DECRETO LEGGE 299 DEL 1994 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 451 DEL 1994 : DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI	-	-	-	1.650.000	-
-ART. 19 COMMA 5 : SGRAVI CONTRIBUTIVI (CAP. 3668/P)	25.000	-	25.000	1.675.000	25.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO					
LEGGES N. 106 DEL 1989: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (CAP. 1606) (a)	180.000	5.000	185.000	185.000	185.000
LEGGES N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA					
-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 1608)	21.000	9.000	30.000	30.000	30.000
MINISTERO DELLA SANITA'					
LEGGES N. 927 DEL 1980: CONTRIBUTI ALL'UFFICIO INTERNAZIONALE DELLE EPIZOOZIE, CON SEDE A PARIGI (CAP. 2575)	201.000	14.000	215.000	215.000	215.000
LEGGES N. 41 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGES FINANZIARIA 1986)	180	70	250	250	250
-ART. 27 COMMA 2: POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO (CAP. 3038/P)	40.000	-	40.000	-	-
NOTE ESPLICATIVE					
(a) GIACENZA DI TESORERIA AL 30 GIUGNO 1997 MILIONI 36.168.					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998			1999	2000
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
	<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA, A NORMA DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421.</p> <p>-ART. 12: FONDO SANITARIO NAZIONALE (CAPP. 1297, 7002)</p> <p>LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 1230)</p> <p>MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI</p> <p>LEGGE N. 190 DEL 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (CAP. 1538)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 DEL 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (CAPP. 1543, 1544, 2039, 2042)</p> <p>LEGGE N. 118 DEL 1987: NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (CAP. 2116)</p> <p>LEGGE N. 466 DEL 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINGUI (CAP. 1614)</p>	<p>375.000</p> <p>-37.000</p> <p>338.000</p>	<p>2.500</p> <p>-</p> <p>2.500</p> <p>380.750</p>		
<p>3.000</p> <p>6.000</p> <p>1.505</p> <p>5.745</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>200</p> <p>555</p>	<p>3.000</p> <p>6.000</p> <p>1.705</p> <p>6.300</p>	<p>3.000</p> <p>6.000</p> <p>1.705</p> <p>6.000</p>	<p>3.000</p> <p>6.000</p> <p>1.705</p> <p>6.000</p>	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998			1999	2000
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
	<p>LEGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 1624)</p> <p>LEGE N. 534 DEL 1996: NUOVE NORME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STATALI ALLE ISTITUZIONI CULTURALI. (CAP. 1605)</p> <p>MINISTERO DELL'AMBIENTE</p> <p>LEGE N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7) (CAPP. 4635, 4637, 8630)</p> <p>LEGE N. 305 DEL 1989: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE</p> <p>-ART. 1 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE (CAPP. 7705, 8501)</p> <p>LEGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 1708)</p>	<p>20.200</p> <p>18.240</p> <p>54.690</p> <p>40.000</p> <p>225.250</p> <p>86.000</p> <p>351.250</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>755</p> <p>-</p> <p>24.750</p> <p>14.000</p> <p>38.750</p>		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998			1999	2000
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA</p> <p>LEGGE N. 407 DEL 1974 MODIFICATA DALLA LEGGE N. 216 DEL 1977: RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO (CAP. 7529)</p> <p>LEGGE N. 394 DEL 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (CAP. 1261)</p> <p>LEGGE N. 951 DEL 1977: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO</p> <p>-ART. 11: CONTRIBUTO AL C.N.R. (CAP. 7502) (a)</p> <p>LEGGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987)</p> <p>-ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (CAP. 7109/P)</p> <p>LEGGE N. 186 DEL 1988 E LEGGE N. 233 DEL 1995 : AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (CAPP. 7504, 7527) (b)</p> <p>LEGGE N. 399 DEL 1989: NORME PER IL RIORDINAMENTO DELL'OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI TRIESTE (CAP. 2109)</p>	<p>5.200</p> <p>15.000</p> <p>998.000</p> <p>545.000</p> <p>1.232.000</p> <p>12.800</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>2.000</p> <p>-105.000</p> <p>-10.000</p> <p>-</p>	<p>5.200</p> <p>15.000</p> <p>1.000.000</p> <p>440.000</p> <p>1.222.000</p> <p>12.800</p>	<p>5.200</p> <p>15.000</p> <p>1.000.000</p> <p>470.000</p> <p>1.285.000</p> <p>12.800</p>	<p>5.200</p> <p>15.000</p> <p>1.000.000</p> <p>500.000</p> <p>1.385.000</p> <p>12.800</p>
NOTE ESPLICATIVE					
(a) GIACENZA DI TESORERIA AL 30 GIUGNO 1997 MILIONI 381.075.					
(b) GIACENZA DI TESORERIA AL 30 GIUGNO 1997 MILIONI 236.753.					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998			1999	2000
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
LEGGE N. 245 DEL 1990: NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990 (CAP. 1256)	105.000	5.000	110.000	120.000	130.000
LEGGE N. 243 DEL 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE. (CAP. 1262)	137.000	13.000	150.000	150.000	150.000
LEGGE N. 147 DEL 1992: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991 N. 390 RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI E DECRETO LEGGE N. 379 DEL 1995. (CAPP. 1263/P, 1527)	87.415	32.585	120.000	120.000	120.000
LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA					
-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 2110)	40.000	-	40.000	40.000	40.000
	3.177.415	-62.415	3.115.000	3.218.000	3.358.000
T O T A L E G E N E R A L E	15.879.118	397.617	16.276.735	17.548.585	16.107.585

ALLEGATO N. 2

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 1998-2000
A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE
DEGLI STANZIAMENTI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA
E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998		1999	2000
	COMPETENZA	CASSA		
	(milioni di lire)			
<p>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</p> <p>LEGGE N. 146 DEL 1980: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980)</p> <p>-ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (CAP. 1184)</p> <p>LEGGE N. 163 1985 E ART. 30 COMMA 7 DELLA LEGGE N. 1213 DEL 1965 COME SOSTITUITO DALL'ART. 24 DEL DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1994 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 153 DEL 1994: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO. (CAP. 6603) (CAP. 6674) (CAP. 6675) (CAP. 6676) (CAP. 6800) (CAP. 7870) (CAP. 7871) (CAP. 7874)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 DEL 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA. (CAP. 2966)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 142 DEL 1991 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTO IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO DEL DICEMBRE 1990 E ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991 (ART. 6 COMMA 1; REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE). (CAP. 7615)</p> <p>MINISTERO DEL TESORO</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 649 DEL 1972 E DECRETO LEGGE N. 11 DEL 1993, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 70 DEL 1993: NORME CONCERNENTI I SERVIZI ED IL PERSONALE DELLE ABOLITE IMPOSTE DI CONSUMO (CAP. 4517)</p>	<p>+7.400</p> <p>+3</p> <p>+10.416 +6.911 +8.019 +211 +2.677 +1.433 +330</p> <p>+22.105</p> <p>+188.000</p> <p>+247.505</p>	<p>+7.400</p> <p>+3</p> <p>+10.416 +6.911 +8.019 +211 +2.677 +1.433 +330</p> <p>+22.105</p> <p>+188.000</p> <p>+247.505</p>	<p>+12.400</p> <p>+15.197 +8.338 +9.674 +308 +3.907 +2.091 +482</p> <p>+22.105</p> <p>+88.000</p> <p>+162.505</p>	<p>+17.400</p> <p>+5</p> <p>+19.979 +9.764 +11.329 +405 +5.136 +2.748 +634</p> <p>+22.105</p> <p>+98.000</p> <p>+187.505</p> <p>-</p> <p>-100.000</p>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998		1999	2000
	COMPETENZA	CASSA		
<p>DECRETO LEGGE N. 95 DEL 1974 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 216 DEL 1974, LEGGE N. 281 DEL 1985 E DECRETO LEGGE N. 417 DEL 1991 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 66 DEL 1992: DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB).</p> <p>LEGGE N. 385 DEL 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (CAP. 6682)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 694 DEL 1981 CONVERTITO IN LEGGE N. 19 DEL 1982: MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE SULLO ZUCCHERO E FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI NAZIONALI PREVISTI DALLA NORMATIVACOMUNITARIA NEL SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO (AIMA) (CAP. 4542)</p> <p>LEGGE N. 183 DEL 1989 E DECRETO LEGGE N. 398 DEL 1993 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. (CAP. 9010)</p>	-	-	-5.000	-10.000
	+170.000	+170.000	+170.000	-30.000
	+30.000	+30.000	-	-
	+100.000	+100.000	+190.000	+190.000
	+300.000	+300.000	+355.000	+50.000
<p>MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</p> <p>LEGGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987)</p> <p>-ART. 8 COMMA 14: FONDO SANITARIO NAZIONALE DI CONTO CAPITALE (CAP. 7082)</p> <p>LEGGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988)</p> <p>-ART. 17 COMMA 35: SOMME OCCORRENTI PER SOPPRIRE AI MINORI FINANZIAMENTI DECISI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (CAP. 7510)</p> <p>LEGGE N. 94 DEL 1997: MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1968 RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO</p> <p>-ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA - ISAE (FUSIONE ISPE-ISCO) (CAP. 1353)</p>	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	+4.134	+4.134	+3.134	+2.134
	-120.866	-120.866	-121.866	-122.866

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998		1999	2000
	COMPETENZA	CASSA		
<p>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</p> <p>LEGGE N. 7 DEL 1981 E LEGGE N. 49 DEL 1987: STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (CAP.4480)</p> <p>LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP.1255)</p>	+86.818	+86.818	+74.883	+74.883
<p>MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 143 DEL 1994: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE.</p> <p>-ART. 3: FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' - FUNZIONAMENTO (CAP.2102)</p> <p>- ART. 3: FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' PER ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE. (CAP.7272/P)</p>	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000
	+96.818	+96.818	+84.883	+84.883
	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000
	-165.000	-	-525.000	-525.000
	-160.000	+5.000	-520.000	-520.000
<p>MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE</p> <p>LEGGE N. 185 DEL 1992: NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE (ART. 1C. 3)</p>	+80.000	+80.000	+50.000	+50.000
<p>MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO</p> <p>LEGGE N. 106 DEL 1989: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (CAP.1606)</p> <p>LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP.1608)</p>	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000
	+9.000	+9.000	+9.000	+9.000
	+14.000	+14.000	+14.000	+14.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998		1999	2000
	COMPETENZA	CASSA		
<p>MINISTERO DELLA SANITA'</p> <p>LEGGE N. 927 DEL 1980: CONTRIBUTI ALL'UFFICIO INTERNAZIONALE DELLE EPIZOOZIE, CON SEDE A PARIGI (CAP.2575)</p> <p>LEGGE N. 41 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986)</p> <p>-ART. 27 COMMA 2: POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO (CAP.303B/P)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA, A NORMA DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. -ART. 12: FONDO SANITARIO NAZIONALE (CAP.1297)</p> <p>MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI</p> <p>LEGGE N. 118 DEL 1987: NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (CAP.2116)</p> <p>LEGGE N. 466 DEL 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (CAP.1614)</p> <p>MINISTERO DELL'AMBIENTE</p> <p>LEGGE N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7)</p> <p>LEGGE N. 305 DEL 1989: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE</p> <p>-ART. 1 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE (CAP.7705) (CAP.8501)</p>	+70	+70	+70	+70
	-	-	-40.000	-40.000
	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	-36.930	-36.930	-76.930	-76.930
	+200	+200	+200	+200
	+555	+555	+255	+255
	+755	+755	+455	+455
	-	-	+10.000	+10.000
	+15.900 +8.850	+15.900 +8.850	-170 -80	-170 -80

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998		1999	2000
	COMPETENZA	CASSA		
	<p>LEGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA</p> <p>LEGE N. 951 DEL 1977: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO</p> <p>-ART. 11: CONTRIBUTO AL C.N.R. (CAP.7502)</p> <p>LEGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 1987)</p> <p>-ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (CAP.7109/P)</p> <p>LEGE N. 186 DEL 1988 E LEGGE N. 233 DEL 1995 : AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (CAP.7504) (CAP.7527)</p> <p>LEGE N. 245 DEL 1990: NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PERL'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990 (CAP.1256)</p> <p>LEGE N. 243 DEL 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE. (CAP.1262)</p> <p>LEGE N. 147 DEL 1992: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991 N. 390 RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI E DECRETO LEGGE N. 379 DEL 1995. (CAP.1263/P) (CAP.1527)</p> <p style="text-align: center;">I N C O M P L E S S O</p>	<p>+14.000</p> <p>+38.750</p> <p>+2.000</p> <p>-105.000</p> <p>-5.000</p> <p>-5.000</p> <p>+5.000</p> <p>+13.000</p> <p>-61.772</p> <p>+94.357</p> <p>-62.415</p> <p>+397.617</p>		

ALLEGATO N. 3

VARIAZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 1998
PER IL RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA
CLASSIFICATE TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE (TABELLA D)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA F, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PREVISIONI ASSEST. 1997 (COMPETENZA)	1998 A L.V.		1998 VARIAZIONI	
		COMPETENZA	C A S S A	COMPETENZA	C A S S A
LEGE N. 817 DEL 1971: DISPOSIZIONI PER IL RIFINANZIAMENTO DELLE PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE (CAP. 7100/POLITICHE AGRICOLE)	-	-	-	40.000	40.000
LEGE N. 26 DEL 1986: INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA	30.000	-	-	60.000	60.000
ART. 6 COMMA 1 LETTERA B): FONDO PER TRIESTE (CAP. 9004/TESORO)	10.000	-	-	20.000	20.000
ART. 6 COMMA 1 LETTERA C): FONDO PER GORIZIA (CAP. 8048/INDUSTRIA)					
LEGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORNAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987)	131.127	150.000	280.000	50.000	50.000
- ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (CAP. 8404/LAVORI PUBBLICI)					
LEGE N. 317 DEL 1991: INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DELLE PICCOLE IMPRESE	486.800	397.000	300.000	25.000	25.000
- ART. 14 (CAP. 7775/TESORO)					
- ART. 22, 23 COMMA 1, 27 E 33 COMMA 2 (CAP. 7558/INDUSTRIA)	100.000	-	-	20.000	20.000
LEGE N. 358 DEL 1991: NORME PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE (ART. 9 COMMA 4) (CAP. 8504/FINANZE)	3.836	11.508	11.508	124.000	124.000
DECRETO LEGGE N. 121 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 204 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE MINERARIO (CAP. 7904/INDUSTRIA)	20.000	-	-	20.000	20.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PREVISIONI ASSEST. 1997 (COMPETENZA)	1998 A L.V.		1998 VARIAZIONI	
		COMPETENZA	C A S S A	COMPETENZA	C A S S A
LEGGE N. 97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE (CAP. 7102/BILANCIO) LEGGE N. 266 DEL 1997: INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA. - ART. 8 COMMA 2 (CAP. 7555/INDUSTRIA)	150.000	-	-	100.000	100.000
	-	-	-	100.000	100.000
	931.763	558.508	591.508	559.000	559.000

ALLEGATO N. 4

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI
AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (TABELLA E)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA E, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998		1999	2000
	COMPETENZA	CASSA		
LEGGE N. 39 DEL 1982: AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI A PROSEGUIRE NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI POTENZIAMENTO E DI RIASSETTO DEI SERVIZI E DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE POSTELEGRAFONICO. (ART. 6) (a) (CAP. 7799/TESORO)	-442.598,74	-300.000,00	-465.888,00	-465.888,00
LEGGE N. 662 DEL 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA (PROVVEDIMENTO COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 1997). - ART. 2 COMMA 12: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA (CAP. 8023/TESORO)	-	-	(b) -500.000,00	(b) -500.000,00
	-442.598,74	-300.000,00	-965.888,00	-965.888,00
NOTE ESPLICATIVE				
(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINANZIATA IN VIA PERMANENTE. (b) LA VARIAZIONE DERIVA DAL DISEGNO DI LEGGE COLLEGATO				

ALLEGATO N. 5

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(CRONOLOGICO) (TABELLA F)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	(milioni di lire)					ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	1988	1989	2000	2001 E SUCCESSIVI			
<p>LEGGE N. 231 DEL 1975: STANZIAMENTI DI FONDI PER I FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE (INDUSTRIA CAP. 7541)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 9 DEL 1982 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 94 DEL 1982: NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E PROVVIDENZE IN MATERIA DI SFRATTI (TESORO CAP. 7795)</p> <p>LEGGE N. 828 DEL 1982: ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RICOSTRUZIONE E DI SVILUPPO DELLE ZONE DELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA, COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1976 E DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA REGIONE MARCHE (TESORO CAPP. 8787, 8809)</p> <p>LEGGE N. 130 DEL 1983: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1983)</p> <p>- ART. 18 E ART. 9 DELLA LEGGE N. 193 DEL 1984, LEGGE N. 317 DEL 1991 E DECRETO LEGGE N. 547 DEL 1994 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 644 DEL 1994, ART. 2, COMMA 1: FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE. (INDUSTRIA CAP. 7546)</p> <p>LEGGE N. 156 DEL 1983: PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ANCONA COLPITA DAL MOVIMENTO FRANCOSE DEL 13 DICEMBRE 1982 (TESORO CAP. 8797)</p> <p>LEGGE N. 189 DEL 1983: PIANO DECENNALE PER LA SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LINEE FERROVIARIE DELLO STATO (TESORO CAP. 7811)</p> <p>LEGGE N. 730 DEL 1983: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984)</p> <p>ART. 18 COMMI 7 E 8: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (TESORO CAP. 7775)</p>	10.000	-	-	-	2		
				421.900	8		
	12.500	12.500	12.500	30.000	3		
	30.000	30.000	37.000	-	2		
	2.000	2.000	2.000	6.000	3		
	77.600	90.000	-	-	11		
	-	-	-	133.400	9		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998		1999		2000		2001 E SUCCESSIVI		ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
<p>LEGGE N. 887 DEL 1984: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986).</p> <p>-ART. 9 COMMA 9: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (TESORO CAP. 7775)</p> <p>-ART. 14 COMMA 11: INTEGRAZIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALL'ART.6 DELLA LEGGE N.517 DEL 1975 E ART.3 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 1990, N. 174 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO (INDUSTRIA CAP. 8042)</p>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	94.600	2001	9	
<p>LEGGE N. 710 DEL 1985: INTERVENTI IN FAVORE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE (INDUSTRIA CAP. 7545)</p> <p>LEGGE N. 41 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986)</p>	16.000	67.000	10.000	10.000	-	-	-	-	5	
<p>LEGGE N. 710 DEL 1985: INTERVENTI IN FAVORE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE (INDUSTRIA CAP. 7545)</p> <p>LEGGE N. 41 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986)</p>	66.000	117.000	10.000	10.000	-	-	94.600	-	2	
<p>-ART. 11 COMMA 6: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (TESORO CAP. 7775)</p> <p>-ART. 11 COMMA 12: RIFINANZIAMENTO LEGGE N. 517 DEL 1975 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO (INDUSTRIA CAP. 8042)</p>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	84.600	2001	9	
<p>-ART. 11 COMMA 15'E 16: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI MERCATI AGRO-ALIMENTARI E ART. 3 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 1980 N. 174 (INDUSTRIA CAP. 8044)</p>	30.000	50.600	50.600	50.600	-	-	-	-	5	
<p>LEGGE N. 64 DEL 1986, ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 246 DEL 1989 NONCHE' LEGGE N. 184 DEL 1989: DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. (TESORO CAP. 9012)</p>	50.000	50.000	50.000	50.000	86.000	86.000	-	-	5	
	130.000	150.600	150.600	150.600	146.000	146.000	84.600	-	-	4
	7.750.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.667.675	5.667.675	-	-	-	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000	2001 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
<p>LEGE N. 879 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1976 E DELLE ZONE DELLA REGIONE MARCHE COLPITE DA CALAMITA'</p> <p>-ART. 1: CONTRIBUTI ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RICOSTRUZIONE NEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1976 (TESORO CAP. 8787)</p> <p>-ART. 5: CONTRIBUTI ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DA DESTINARE AL CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO (TESORO CAP. 8796)</p>	<p>20.120</p> <p>1.000</p> <p>21.120</p>	<p>7.000</p> <p>-</p> <p>7.000</p>	<p>7.000</p> <p>-</p> <p>7.000</p>	<p>42.000</p> <p>-</p> <p>42.000</p>	<p>2006</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>3</p> <p>3</p>
<p>LEGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987)</p> <p>-ART. 3 COMMA 3: RIFINANZIAMENTO LEGGE N. 517 DEL 1975, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO (INDUSTRIA CAP. 8042)</p> <p>-ART. 3 COMMA 4: FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (INDUSTRIA CAP. 7548)</p>	<p>55.000</p> <p>-</p> <p>20.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>30.000</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>98.500</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>5</p> <p>2</p> <p>10</p>
<p>-ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (LAVORI PUBBLICI CAP. 8404)</p> <p>-ART. 7 COMMA 15: PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA VIABILITA' GENERALE PER GLI ANNI 1987-1990. (LAVORI PUBBLICI CAP. 7274)</p>	<p>150.000</p> <p>50.000</p> <p>275.000</p>	<p>100.000</p> <p>87.650</p> <p>187.650</p>	<p>98.390</p> <p>-</p> <p>128.390</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>98.500</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>17</p> <p>16</p>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000	2001 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
<p>LEGGES N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988)</p> <p>-ART. 14 COMMA 1: INCREMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 449 DEL 1985 (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7509)</p> <p>-ART. 15 COMMA 23: INTEGRAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 517 DEL 1975 (INDUSTRIA CAP. 8042)</p> <p>-ART. 15 COMMA 43: FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI (TESORO CAP. 7743)</p>	200.000	171.980	-	-	-	15
	49.000	32.400	104.000	209.600	2001	5
	50.000	50.000	50.000	119.750	2001	10
	299.000	254.380	154.000	329.350		
<p>LEGGES N. 521 DEL 1988: MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO</p> <p>-ART. 27: PROGRAMMA DI COSTRUZIONE DI NUOVE SEDI DI SERVIZIO (LAVORI PUBBLICI CAP. 8438)</p>	167.000	-	-	-	-	12
<p>DECRETO LEGGE N. 166 DEL 1989 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 246 DEL 1989: INTERVENTI URGENTI PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI REGGIO CALABRIA (PRESIDENZA CAP. 7652)</p>	-	40.000	-	-	-	25
<p>LEGGES N. 289 DEL 1989: RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI 6 MARZO 1987, N. 65, E 21 MARZO 1988, N. 92, PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI (PRESIDENZA CAP. 7834)</p>	4.000	4.000	-	-	-	24
<p>LEGGES N. 102 DEL 1990: DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALTELLINA E DELLA ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO, NONCHE' DELLA PROVINCIA DI NOVARA, COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSA' ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 1987. (BILANCIO CAP. 7083)</p>	27.200	77.200	75.440	350.000	2003	3
<p>LEGGES N. 218 DEL 1990: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE E INTEGRAZIONE PATRIMONIALE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO (TESORO CAP. 8017)</p>	25.000	50.000	50.000	-	-	27

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000	2001 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
<p>LEGE N. 275 DEL 1991: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1985, N. 786, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 44, RECANTE "MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE NEL MEZZOGIORNO" E DECRETO-LEGGE N. 415 DEL 1992 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 488 DEL 1992.</p> <p>-ART. 2: RIFINANZIAMENTO AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE (TESORO CAP. 7830)</p> <p>LEGE N. 358 DEL 1991: NORME PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE (ART. 9 COMMA 4) (FINANZE CAPP. 7853, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507)</p> <p>LEGE N. 412 DEL 1991: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA.</p> <p>-ART. 27 COMMA 3: FINANZIAMENTO INTERVENTI DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 2 DEL 1987, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 65 DEL 1987 (PRESIDENZA CAP. 7834)</p> <p>LEGE N. 433 DEL 1991: DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI (TESORO CAP. 8778)</p> <p>LEGE N. 56 DEL 1992: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PROGETTO GIACOMO LEOPARDI NEL MONDO (BENI CULTURALI CAP. 7905)</p> <p>LEGE N. 212 DEL 1992: COLLABORAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRO ORIENTALE (TESORO CAP. 9011)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 415 DEL 1992 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 AGOSTO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: INCENTIVI INDUSTRIALI (TESORO CAP. 9012)</p>	<p>139.500</p> <p>184.000</p> <p>20.000</p> <p>370.000</p> <p>1.000</p> <p>20.000</p> <p>600.000</p>	<p>-</p> <p>72.048</p> <p>20.000</p> <p>400.000</p> <p>1.000</p> <p>-</p> <p>650.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>20.000</p> <p>500.000</p> <p>2.000</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>20.000</p> <p>1.120.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>2001</p> <p>2004</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>4</p> <p>27</p> <p>24</p> <p>3</p> <p>27</p> <p>27</p> <p>4</p>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000	2001 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	<p>LEGE N. 488 DEL 1992: CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 415 DEL 1992 RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. (ART. 1 COMMA 8) (TESORO CAP. 9012)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 148 DEL 1993 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>ART. 1-TER: FONDO PER LO SVILUPPO. (LAVORO E PREVIDENZA CAPP. 8032, 8601)</p> <p>ART. 3 COMMA 9 E ART. 8 COMMA 4-BIS: CONTRIBUTO SPECIALE ALLA REGIONE CALABRIA. (TESORO CAP. 8789)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 149 DEL 1993 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 237 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA.</p> <p>-ART. 1 COMMA 2: OPERE DI RILEVANZA NAZIONALE NEL SETTORE DELL'IRRIGAZIONE (POLITICHE AGRICOLE CAP. 8217)</p> <p>-ART. 2 COMMA 6: CONFERIMENTI AL FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (INDUSTRIA CAP. 7558)</p> <p>-ART. 6 COMMA 7: INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE PRODUTTIVA NEL SETTORE DI MATERIALI DI ARMAMENTO (INDUSTRIA CAP. 7561)</p> <p>LEGE N. 317 DEL 1993: NORME GENERALI PER IL COMPLETAMENTO DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE POST-BELLICA</p> <p>-ART. 4: COMPLETAMENTO PIANI DI RICOSTRUZIONE POST-BELLICA (LAVORI PUBBLICI CAP. 9310)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 248 DEL 1994 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 402 DEL 1994: PROVVEDIMENTI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELLA SARDEGNA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLO STATUTO SPECIALE. (TESORO CAP. 8788)</p>	<p>350.000</p> <p>20.000</p> <p>40.000</p> <p>60.000</p> <p>87.800</p> <p>10.000</p> <p>50.000</p> <p>147.800</p> <p>34.000</p> <p>150.000</p>	<p>500.000</p> <p>20.000</p> <p>-</p> <p>20.000</p> <p>-</p> <p>10.000</p> <p>50.000</p> <p>60.000</p> <p>50.000</p> <p>174.300</p>	<p>433.000</p> <p>31.250</p> <p>-</p> <p>31.250</p> <p>-</p> <p>26.250</p> <p>100.400</p> <p>126.650</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000	2001 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	<p>DECRETO LEGGE N. 396 DEL 1994, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 481 DEL 1994: DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPARTO SIDERURGICO. (INDUSTRIA CAP. 7556)</p> <p>DECRETO-LEGGE N. 547 DEL 1994, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 644 DEL 1994: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1 LETT. A): FONDO CONTRIBUTI INTERESSI DELLA CASSA PER IL CREDITO DELLE IMPRESE ARTIGIANE. (TESORO CAP. 7743)</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: PROGRAMMA DI OPERE DI RILEVANZA NAZIONALE NEL SETTORE DELL'IRRIGAZIONE (POLITICHE AGRICOLE CAP. 8217)</p> <p>- ART. 1 COMMA 1 LETT. B): FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE. (TESORO CAP. 8187)</p> <p>- ART. 1 COMMA 1 LETT. C): FONDO CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI (TESORO CAP. 7775)</p> <p>- ART. 1 COMMA 1 LETT. D): FONDO PER LA RICERCA APPLICATA. (UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7551)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 691 DEL 1994 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 35 DEL 1995: EVENTI ALLUVIONALI PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994</p> <p>-ART. 2 COMMA 1: FONDO PER CONTRIBUTI CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI CONCESSI. (TESORO CAP. 7775)</p> <p>-ART. 2 COMMA 6: FONDO CENTRALE DI GARANZIA (TESORO CAP. 7898)</p> <p>-ART. 7 COMMA 1: RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE (LAVORI PUBBLICI CAPP. 9087, 9462)</p>	80.000	80.000	100.690	-	-
	40.000	-	-	-	-	10
	48.000	-	-	-	-	21
	50.000	-	-	-	-	27
	47.000	-	-	-	-	9
	60.000	-	-	-	-	13
	245.000	-	-	-	-	
	70.000	70.000	70.000	756.000	2004	9
	30.000	40.000	-	-	-	9
	100.000	300.000	333.000	-	2001	3
	200.000	410.000	403.000	756.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000	2001 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
<p>DECRETO LEGGE N. 28 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 85 DEL 1995: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI</p> <p>-ART. 3: FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA. (UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7620)</p> <p>LEGGE N. 85 DEL 1995: CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 41 DEL 1995 RECANTE MISURE URGENTI PER IL RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E PER L'OCCUPAZIONE NELLE AREE DEPRESSE. (ART. 9) (TESORO CAP. 9012)</p> <p>LEGGE N. 341 DEL 1995: CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 244 DEL 1995 RECANTE MISURE DIRETTE AD ACCELERARE IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PUBBLICI E LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. (ART. 4) (TESORO CAP. 9012)</p> <p>LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>-ART. 2 COMMA 32: MUTUI AGEVOLATI PER L'EDITORIA LIBRARIA (BENI CULTURALI CAP. 7908)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 560 DEL 1995 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 74 DEL 1996: INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA ECCEZIONALI EVENTI CALAMITOSI DEL 1995</p> <p>- ART. 15-BIS, COMMA 1: CONTRIBUTO ALLA REGIONE UMBRIA PER LA RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI RICOMPRESI NEL COMUNE DELLA VALNERINA. (TESORO CAP. 8779)</p> <p>- ART. 15 BIS, COMMA 2: CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO RICOMPRESI NEI COMUNI DELLA VALNERINA. (LAVORI PUBBLICI CAP. 9082)</p> <p>-ART. 15 TER: CONTRIBUTI PER OPERE DI EDILIZIA DEMANIALE E DI CULTO NEI COMUNI DELLA VALNERINA (LAVORI PUBBLICI CAP. 9082)</p>	20.000	-	-	-	-	13
	-	200.000	164.000	-	-	4
	300.000	500.000	1.000.000	2.172.000	-	4
	5.000	5.000	5.000	25.000	2005	7
	3.000	-	-	-	-	3
	700	-	-	-	-	3
	500	-	-	-	-	3
	4.200	-	-	-	-	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998		1999		2000		2001 E SUCCESSIVI		ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
<p>DECRETO LEGGE N. 479 DEL 1996 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 579 DEL 1996: PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONE DEI DETENUTI E PER L'ACCELERAZIONE DELLE MODALITA' DI CONCLUSIONE DEGLI APPALTI RELATIVI AGLI EDIFICI GIUDIZIARI NELLE REGIONI SICILIA E CALABRIA.</p> <p>-ART. 2: PREDISPOSIZIONE DI AUTORIMESSE E DI STRUTTURE PER L'ALLOGGIAMENTO DEL PERSONALE. (LAVORI PUBBLICI CAP. 8424)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 517 DEL 1996 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 611 DEL 1996: INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI.</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE URBANE E PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7279)</p> <p>-ART. 1 COMMA 3: ONERI DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALLE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE E IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7304)</p>	27.000	-	-	-	-	-	-	-	-	17
	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-
<p>DECRETO LEGGE N. 535 DEL 1996 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996: DISPOSIZIONI URGENTI PER I SETTORI PORTUALE, MARITTIMO, CONTIERISTICO ED ARMATORIALE, NONCHE' INTERVENTI PER ASSICURARE TALUNI COLLEGAMENTI AEREI.</p> <p>- ART 14 COMMA 1 LETT C): CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE NAVALE. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7703)</p> <p>- ART. 14 COMMA 1 LETT D): CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE ARMATORIALI. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7706)</p>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-	14
	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-	14
<p>LEGGE N. 641 DEL 1996: CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 548 DEL 1996 RECANTE INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE E PROTETTE. (ART. 1) (TESORO CAP. 9012)</p>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	-	-
	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	3.400.000	-	4

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000	2001 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	<p>LEGE N. 662 DEL 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA (PROVVEDIMENTO COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 1997).</p> <p>-ART. 2 COMMA 12: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA (TESORO CAP. 8023)</p> <p>-ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (LAVORI PUBBLICI CAP. 7277)</p> <p>-ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (LAVORI PUBBLICI CAP. 7278)</p> <p>LEGE N. 21 DEL 1997: CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 630 DEL 1997 RECANTE FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI AL 31 DICEMBRE 1994 E COPERTURA DELLA SPESA FARMACEUTICA PER IL 1996 (ART. 1 BIS LETTERA A) (TESORO CAPP. 5954, 8810)</p> <p>DECRETO LEGGE 67 DEL 1997 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. (ART. 1) (TESORO CAP. 9012)</p> <p>DECRETO-LEGE N. 117 DEL 1997 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 203 DEL 1997: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE E SICUREZZA A TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE. (ART. 1 COMMA 9) (BENI CULTURALI CAP. 7553)</p> <p>LEGE 135 DEL 1997, CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE N. 67 DEL 1997; DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. (LAVORI PUBBLICI CAP. 7279)</p> <p>-ART. 5: OPERE DI AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AEREOPORTUALI. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7515)</p>	<p>8.000.000</p> <p>20.000</p> <p>20.000</p> <p>8.040.000</p> <p>3.550.000</p> <p>1.735.000</p> <p>20.000</p> <p>50.000</p> <p>45.000</p> <p>95.000</p>	<p>7.500.000</p> <p>20.000</p> <p>20.000</p> <p>7.540.000</p> <p>2.150.000</p> <p>2.500.000</p> <p>20.000</p> <p>50.000</p> <p>45.000</p> <p>95.000</p>	<p>6.500.000</p> <p>20.000</p> <p>20.000</p> <p>6.540.000</p> <p>-</p> <p>3.500.000</p> <p>20.000</p> <p>50.000</p> <p>45.000</p> <p>95.000</p>		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000	2001 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F	
<p>LEGGI N. 196 DEL 1997: NORVE IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE. (ART. 25) (TESORO CAP. 9013)</p> <p>LEGGI N. 242 DEL 1997: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1987, N. 545, PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI ORVIEO E DEL COLLE DI TODI. - LAVORI PUBBLICI CAP. 8714</p> <p>- BENI CULTURALI CAPP. 8028, 8113</p> <p>LEGGI N. 251 DEL 1997: INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA E PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO, E FINANZIAMENTO PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE A SEDE DI ISTITUTI. (ART. 2) (AFFARI ESTERI CAP. 8001)</p> <p>LEGGI N. 261 DEL 1997: RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SOSTEGNO ALL'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE DI SETTORE.</p> <p>- ART. 1, COMMA 1, LETTERA A): CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE NAVALE. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7703)</p> <p>- ART. 1, COMMA 1, LETTERA B): CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE NAVALE. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7703)</p> <p>- ART. 1, COMMA 1, LETTERA C): CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE ARMATORIALI. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7706)</p> <p>- ART. 4 COMMA 3: CONCORSO DELLO STATO ALLA RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETA' FINCIANTIERI. (TESORO CAP. 8016)</p> <p>- ART. 5 COMMA 6: VERSAMENTO AL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER IL CREDITO NAVALE. (TESORO CAP. 7839)</p> <p>- ART. 6 COMMA 7: CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (INSEAN) E AL CENTRO STUDI DI TECNICA NAVALE (CETENA) (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7710)</p>	1.000.000	300.000	-	200.000	-	27	
	-	18.500	18.500	-	-	-	22
	-	6.500	6.500	-	-	-	22
	-	25.000	25.000	25.000	-	-	
	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2001	27
	15.000	15.000	15.000	15.000	-	-	14
	20.000	90.000	90.000	90.000	-	-	14
	70.000	145.000	145.000	145.000	-	-	14
	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	14
	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	14
5.000	10.000	10.000	10.000	-	-	14	
150.000	300.000	300.000	300.000	-	-		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000	2001 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI, IN RIF. TAB. F
<p>LEGGE N. 266 DEL 1997: INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.</p> <p>- ART. 3, COMMA 1, P. 1: CONFERIMENTI AL FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER CONTRIBUTI AI CONSORZI ED ALLE SOCIETA' CONSORTILI. (INDUSTRIA CAP. 7558)</p> <p>- ART. 3, COMMA 1, P. 2: CONFERIMENTI AL FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER INVESTIMENTI INNOVATIVI. (INDUSTRIA CAP. 7558)</p> <p>-ART. 3 COMMA 10: CONFERIMENTI AL FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI. (INDUSTRIA CAP. 7558)</p> <p>-ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE PRODUTTIVA NEL SETTORE DI MATERIALI DI ARMAMENTO. (INDUSTRIA CAP. 7561)</p> <p>-ART. 4 COMMA 2: INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIAMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) LEGGE 808 DEL 1985. (INDUSTRIA CAP. 7552)</p> <p>-ART. 4 COMMA 3: INTERVENTI NEL SETTORE AERONAUTICO (INDUSTRIA CAP. 7552)</p> <p>-ART. 5: INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA. (UNIVERSITA' E RICERCA CAPP. 7528, 7533)</p> <p>-ART. 6 COMMA 1: CONFERIMENTO AL FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE. (INDUSTRIA CAP. 7559)</p> <p>-ART. 8 COMMA 5: CONFERIMENTO AL FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 9 DELLA LEGGE 266 DEL 1997. (INDUSTRIA CAP. 7555)</p> <p>-ART. 16 COMMA 1: FONDO NAZIONALE INTERVENTI REGIONALI DEL SETTORE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO (INDUSTRIA CAP. 8050)</p>	<p>25.000</p> <p>50.000</p> <p>25.000</p> <p>15.000</p> <p>105.000</p> <p>200.000</p> <p>73.000</p> <p>10.000</p> <p>60.000</p> <p>50.000</p>	<p>50.000</p> <p>25.000</p> <p>25.000</p> <p>15.000</p> <p>105.000</p> <p>200.000</p> <p>67.000</p> <p>20.000</p> <p>60.000</p> <p>50.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>15.000</p> <p>105.000</p> <p>300.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>60.000</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>15.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>120.000</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>2001</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>2002</p> <p>-</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>13</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>27</p>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000	2001 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
-ART. 16 COMMA 2: CREDITO AGEVOLATO AL SETTORE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO. (INDUSTRIA CAP. 8042)	30.000	30.000	-	-	-	27
LEGGI N. 270 DEL 1997: PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITA' AL DI FUORI DEL LAZIO. (ART. 3) (PRESIDENZA CAP. 7802)	1.200.000	600.000	-	-	-	27
LEGGI N. 276 DEL 1997: DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE, NOMINA DI GIUDICI ONORARI AGGREGATI E ISTITUZIONE DELLE SEZIONI STRALCIO NEI TRIBUNALI ORDINARI.	10.000	10.000	10.000	-	-	27
-ART. 14 COMMA 7: STRUTTURE MOBILIARI. (GIUSTIZIA CAP. 7010)						
LEGGI FINANZIARIA 1998: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO.						
- ART. 2 COMMA 8: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ENTE POSTE ITALIANE (TESORO CAP. 7752)	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	27
TOTALE	30.347.740	27.954.678	23.478.595	43.977.100		

ALLEGATO N. 6

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI (TABELLA F),
CON L'INDICAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO,
DELLE GIACENZE DI TESORERIA E DEGLI IMPEGNI
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA C E ART.11-QUATER, COMMA 4,
DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

N.B. I RESIDUI DI STANZIAMENTO E GLI IMPEGNI FORMALI
CHE VENGONO EVIDENZIATI DALLE CIFRE TRA PARENTESI,
SONO INDICATI SOLO LA PRIMA VOLTA IN CUI SI
PRESENTA IL RELATIVO CAPITOLO, ANCHE NEL CASO IN
CUI IL CAPITOLO ACCOLGA PIU' AUTORIZZAZIONI DI
SPESA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	(milioni di lire)		1999	2000	2001 E SUCCESSIVI		
	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.97	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.97				1998	
						COMPETENZA	CASSA
1. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO LEGE N. 34 DEL 1991: POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE E OPERATIVE DELLE CAPITANERIE DI PORTO E DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLA MARINA MERCANTILE (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7751)	(4.833)	(2.599)					
2. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI LEGE N. 231 DEL 1975: STANZIAMENTI DI FONDI PER I FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE (INDUSTRIA CAP. 7541) LEGE N. 130 DEL 1983: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1983) - ART. 18 E ART. 9 DELLA LEGGE N. 193 DEL 1984, LEGGE N. 317 DEL 1991 E DECRETO LEGGE N. 547 DEL 1994 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 644 DEL 1994, ART. 2, COMMA 1: FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE. (INDUSTRIA CAP. 7546) LEGE N. 710 DEL 1985: INTERVENTI IN FAVORE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE (INDUSTRIA CAP. 7545) LEGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987) -ART. 3 COMMA 4: FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (INDUSTRIA CAP. 7548)	5.688 (59.998)	-30.000 (25.588)	-7.000 (3.545)	+37.000 (1.061)	-		
	4.609 (2.213)	-10.000	+10.000	-	-		
	4.275	-60.000	-68.500	+30.000	+98.500		
	10.081.741						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.97	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.97	1998		1999	2000	2001 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>- ART. 3, COMMA 1, P. 2: CONFERIMENTI AL FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER INVESTIMENTI INNOVATIVI. (INDUSTRIA CAP. 7558)</p> <p>-ART. 3 COMMA 10: CONFERIMENTI AL FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI. (INDUSTRIA CAP. 7558)</p> <p>-ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE PRODUTTIVA NEL SETTORE DI MATERIALI DI ARMAMENTO. (INDUSTRIA CAP. 7561)</p> <p>-ART. 4 COMMA 2: INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) LEGGE 808 DEL 1985. (INDUSTRIA CAP. 7552)</p> <p>-ART. 4 COMMA 3: INTERVENTI NEL SETTORE AERONAUTICO (INDUSTRIA CAP. 7552)</p> <p>-ART. 6 COMMA 1: CONFERIMENTO AL FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE. (INDUSTRIA CAP. 7559)</p> <p>-ART. 8 COMMA 5: CONFERIMENTO AL FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 9 DELLA LEGGE 266 DEL 1997. (INDUSTRIA CAP. 7555)</p> <p>3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI</p> <p>LEGGE N. 828 DEL 1982: ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RICOSTRUZIONE E DI SVILUPPO DELLE ZONE DELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA, COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1976 E DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA REGIONE MARCHE (TESORO CAP. 8787 CAP. 8809)</p>	(38.558) (970)		+200.000	+100.000	+200.000	+300.000	-700.000
			-137.500	-237.500	+13.410	+625.590	-601.500

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.97	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.97	1998		1999	2000	2001 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGE N. 156 DEL 1983: PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ANCONA COLPITA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 13 DICEMBRE 1982 (TESORO CAP. 8797)</p> <p>LEGE N. 879 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1976 E DELLE ZONE DELLA REGIONE MARCHE COLPITE DA CALAMITA'</p> <p>-ART. 1: CONTRIBUTI ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RICOSTRUZIONE NEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1976 (TESORO CAP. 8787)</p> <p>-ART. 5: CONTRIBUTI ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DA DESTINARE AL CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO (TESORO CAP. 8796)</p> <p>LEGE N. 102 DEL 1990: DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALTELLINA E DELLA ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO, NONCHE' DELLA PROVINCIA DI NOVARA, COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSA' ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 1987. (BILANCIO CAP. 7083)</p> <p>LEGE N. 493 DEL 1991: DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI (TESORO CAP. 8778)</p>	(1.455)	40.662	-201.160	-201.160	-148.840	-	+350.000
	(277.500)		-130.000	-130.000	-300.000	-690.000	+1.120.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.97	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.97	1998		1999	2000	2001 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>DECRETO LEGGE N. 691 DEL 1994 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 35 DEL 1995 E DECRETO LEGGE N. 154 DEL 1995, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 265 DEL 1995; EVENTI ALLUVIONALI PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994.</p> <p>-ART. 7 COMMA 1: RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE (LAVORI PUBBLICI) CAP. 9087 CAP. 9462)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 560 DEL 1996 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 74 DEL 1996; INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA ECCEZIONALI EVENTI CALAMITOSI DEL 1995</p> <p>- ART. 15 BIS, COMMA 1; CONTRIBUTO ALLA REGIONE UMBRIA PER LA RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI RICOMPRESI NEL COMUNE DELLA VALNERINA. (TESORO) CAP. 8779)</p> <p>- ART. 15 BIS, COMMA 2; CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO RICOMPRESI NEI COMUNI DELLA VALNERINA. (LAVORI PUBBLICI) CAP. 9082)</p> <p>-ART. 15 TER; CONTRIBUTI PER OPERE DI EDILIZIA DEMANIALE E DI CULTO NEI COMUNI DELLA VALNERINA (LAVORI PUBBLICI) CAP. 9062)</p> <p>4. INTERVENTI NELLE AREE DEPRESE</p> <p>LEGGE N. 64 DEL 1986, ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 248 DEL 1989, NONCHE' LEGGE N. 184 DEL 1989; DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. (TESORO) CAP. 9012)</p>	<p>792.749</p> <p>(2.250)</p> <p>900 (200)</p> <p>511 (59)</p> <p>25.886</p>	<p>30.6.97</p> <p>8.218</p>	<p>-70.000 -30.000</p> <p>-431.160</p>	<p>-70.000 -30.000</p> <p>-431.160</p>	<p>+70.000 +30.000</p> <p>-348.840</p> <p>-1.387.875</p>	<p>-</p> <p>-690.000</p> <p>+5.687.875</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>+1.470.000</p>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.97	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.97	1998		1999	2000	2001 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGGES N. 275 DEL 1991: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1985, N. 786, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 44, RECANTE "MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE NEL MEZZOGIORNO" E DECRETO-LEGGE N.415 DEL 1992 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N.488 DEL 1992.</p> <p>-ART. 2: RIFINANZIAMENTO AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE (TESORO CAP. 7830)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 415 DEL 1992 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 AGOSTO 1986, N.84, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: INCENTIVI INDUSTRIALI (TESORO CAP. 9012)</p> <p>LEGGES N. 488 DEL 1992: CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 415 DEL 1992 RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. (ART. 1 COMMA 8)</p> <p>(TESORO CAP. 9012)</p> <p>LEGGES N. 85 DEL 1995: CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 41 DEL 1995 RECANTE MISURE URGENTI PER IL RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E PER L'OCCUPAZIONE NELLE AREE DEPRESSE. (ART. 9)</p> <p>(TESORO CAP. 9012)</p> <p>LEGGES N. 341 DEL 1995: CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 244 DEL 1995 RECANTE MISURE DIRETTE AD ACCELERARE IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PUBBLICI E LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. (ART. 4)</p> <p>(TESORO CAP. 9012)</p> <p>LEGGES N. 641 DEL 1996: CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 548 DEL 1996 RECANTE INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE E PROTETTE. (ART. 1)</p> <p>(TESORO CAP. 9012)</p>			+350.000	+350.000	+500.000	+433.000	-1.289.000
			-	-	+200.000	+184.000	-984.000
			+300.000	+150.000	+500.000	+1.000.000	-1.800.000
			+1.500.000	+1.500.000	+1.700.000	+1.700.000	-4.900.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.97	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.97	1998		1999	2000	2001 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
DECRETO LEGGE 67 DEL 1987 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 135 DEL 1987; DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. (ART. 1) CAP. 9012)			+1.735.000	+1.000.000	+2.500.000	+3.500.000	-7.795.000
5. CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO			-315.000	+1.000.000	+4.012.925	+12.384.875	-16.082.000
LEGGE N. 887 DEL 1984: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986).							
-ART. 14 COMMA 11; INTEGRAZIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALL'ART.6 DELLA LEGGE N.517 DEL 1975 E ART.3 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1990, N. 174 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO (INDUSTRIA CAP. 8042)	3.761 (87.375)		(30.289)		(30.880)		
LEGGE N. 41 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986)							
-ART. 11 COMMA 12; RIFINANZIAMENTO LEGGE N. 517 DEL 1975 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO (INDUSTRIA CAP. 8042)						(19.164)	
- ART. 11 COMMA 15 E 16; CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI MERCATI AGRO-ALIMENTARI E ART. 3 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1990 N. 174 (INDUSTRIA CAP. 8044)	(56.420)		(48.825)		(19.695)		
LEGGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987)							
-ART. 3 COMMA 3; RIFINANZIAMENTO LEGGE N. 517 DEL 1975, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO (INDUSTRIA CAP. 8042)							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.97	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.97	1998		1999	2000	2001 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988)</p> <p>-ART. 15 COMMA 23: INTEGRAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 517 DEL 1975 (INDUSTRIA) CAP. 8042)</p> <p>6. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE - INTERVENTI PER VENEZIA</p> <p>LEGE N. 19 DEL 1991 E DECRETO LEGGE N.149 DEL 1993 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 237 DEL 1993: NORME PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DELLE AREE LIMITROFE.</p> <p>-ART. 2 COMMA 10: CONTRIBUTI SPECIALI ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA. (TESORO) CAP. 8775)</p> <p>-ART. 7: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO. (TESORO) CAP. 8777)</p>	(16.000)		-11.000	-11.000	-77.600	-121.000	+209.600
			-11.000	-11.000	-77.600	-121.000	+209.600

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.97	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.97	1998		1999	2000	2001 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
DECRETO LEGGE N. 408 DEL 1996 CONVERTITO CON, MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 515 DEL 1996: INTERVENTI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA. -ART. 1: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA, DELLA SUA LAGUNA ED AL SUO RECUPERO ARCHITETTONICO, URBANISTICO, AMBIENTALE E SOCIO-ECONOMICO. - TESORO CAP. 7864 CAP. 7865 - LAVORI PUBBLICI CAP. 9425 CAP. 9453 CAP. 9454 - TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7513 CAP. 8092 CAP. 7107/P CAP. 7108/P - UNIVERSITA' E RICERCA (2.112)	67.343 7.483 (160.785) (9.544) (124.386) (7.895) (2.112)		(160.785) (9.544) (124.386)	(160.785) (9.544) (124.386)		(160.785) (9.544) (124.386)	
7. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA LEGGE N. 250 DEL 1990: PROVVIDENZE PER L'EDITORIA E RIAPERTURA DEI TERMINI, A FAVORE DELLE IMPRESE RADIOFONICHE PER LA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AGLI UTILI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 2, DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67, PER L'ACCESSO AI BENEFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE STESSA (PRESIDENZA CAP. 7406) LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA -ART. 2 COMMA 32: MUTUI AGEVOLATI PER L'EDITORIA LIBRARIA (BENI CULTURALI CAP. 7908)	6.874 (21.017) (3.665)		(15.734) (647)	(11.386) (647)	(10.206) (647)		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.97	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.97	1998		1999	2000	2001 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
8. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA DECRETO LEGGE N. 9 DEL 1982 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 94 DEL 1982; NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E PROVIDENZE IN MATERIA DI SFRAZZI (TESORO CAP. 7795)		3.710.226	-150.000	-150.000	-271.900	-	+421.900
9. MEDIOCREDITO CENTRALE LEGGE N. 730 DEL 1983: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984) ART. 18 COMMI 7 E 8: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (TESORO CAP. 7775) LEGGE N. 887 DEL 1984: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1985). -ART. 9 COMMA 6: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (TESORO CAP. 7775) LEGGE N. 41 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986) -ART. 11 COMMA 6: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (TESORO CAP. 7775) DECRETO-LEGGE N. 547 DEL 1994, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 644 DEL 1994; INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA: - ART. 1 COMMA 1 LETT. C): FONDO CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI (TESORO CAP. 7775)		7.694.725	-60.000	-50.000	-73.400	-	+133.400
			-70.000	-70.000	-74.600	+50.000	+94.600
			-50.000	-50.000	-84.600	+50.000	+84.600

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.97	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.97	1998		1999	2000	2001 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>DECRETO LEGGE N. 691 DEL 1994 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 35 DEL 1995: EVENTI ALLUVIONALI PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994</p> <p>-ART. 2 COMMA 1: FONDO PER CONTRIBUTI CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI CONCESSI. (TESORO CAP. 7775)</p> <p>-ART. 2 COMMA 6: FONDO CENTRALE DI GARANZIA (TESORO CAP. 7898)</p> <p>10. ARTIGIANCASSA</p> <p>LEGGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987)</p> <p>-ART. 3 COMMA 6: FONDO CONTRIBUTI INTERESSI DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE (TESORO CAP. 7743)</p> <p>LEGGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988)</p> <p>-ART. 15 COMMA 43: FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI (TESORO CAP. 7743)</p> <p>LEGGE N. 321 DEL 1990: AUMENTO DEL FONDO PER IL CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE, COSTITUITO PRESSO LA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE (TESORO CAP. 7743)</p>	(138.600)	17.839	-180.000	-170.000	-232.600	+100.000	+312.600
			-50.000	-50.000	-119.750	+50.000	+119.750
			-50.000	-50.000	-79.750	+50.000	+79.750

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.97	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.97	1998		1999	2000	2001 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGGI N. 266 DEL 1997: INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.</p> <p>-ART. 5: INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA. (UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7528 CAP. 7533)</p> <p>14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA</p> <p>DECRETO LEGGE N. 535 DEL 1996 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996: DISPOSIZIONI URGENTI PER I SETTORI PORTUALE, MARITTIMO, CONTIERISTICO ED ARMATORIALE, NONCHE' INTERVENTI PER ASSICURARE TALUNI COLLEGAMENTI AEREI.</p> <p>- ART 14 COMMA 1 LETT C): CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE NAVALE. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7703)</p> <p>- ART. 14 COMMA 1 LETT D): CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE ARMATORIALI. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7706)</p> <p>LEGGI N. 261 DEL 1997: RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SOSTEGNO ALL'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE DI SETTORE.</p> <p>- ART. 1, COMMA 1, LETTERA A): CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE NAVALE. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7703)</p> <p>- ART. 1, COMMA 1, LETTERA B); CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE NAVALE. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7703)</p> <p>-ART. 1, COMMA 1, LETTERA C); CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE ARMATORIALI. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7706)</p> <p>-ART. 4 COMMA 3: CONCORSO DELLO STATO ALLA RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETA' FINCANTIERI. CAP. 8016) (TESORO</p>	<p>12.783 (709.179)</p> <p>18.338 (371.076)</p>		-8.000	-8.000	-	-	+8.000
	(673.654)				(673.654)	(673.654)	
	(334.594)				(298.127)	(273.911)	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.97	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.97	1998		1999	2000	2001 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
-ART. 5 COMMA 6: VERSAMENTO AL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER IL CREDITO NAVALE. (TESORO CAP. 7839)							
-ART. 6 COMMA 7: CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (INSEAN) E AL CENTRO STUDI DI TECNICA NAVALE (CETENA) (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7710)	1.747						
15. RISTRUTTURAZIONE DEI SISTEMI AEROPORTUALI DI ROMA E MILANO							
LEGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINZIARIA 1988)							
-ART. 14 COMMA 1: INCREMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALL' ART. 1 DELLA LEGGE N. 449 DEL 1985 (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7509)	59.028						
16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE							
LEGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINZIARIA 1987)							
-ART. 7 COMMA 15: PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA VIABILITA' GENERALE PER GLI ANNI 1987-1990. (LAVORI PUBBLICI CAP. 7274)			-87.650		+87.650	-	
LEGE N. 662 DEL 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA (PROVVEDIMENTO COLLEGATO ALLA LEGGE FINZIARIA 1997).							
-ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (LAVORI PUBBLICI CAP. 7277)	(20.000)						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.97	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.97	1998		1999	2000	2001 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
-ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (LAVORI PUBBLICI CAP. 7278)	(20.000)						
LEGGI 135 DEL 1997, CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE N. 67 DEL 1997; DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. (LAVORI PUBBLICI CAP. 7279)			-50.000	-50.000	-50.000	+50.000	+50.000
17. EDILIZIA PENITENZIARIA E GIUDIZIARIA			-137.650	-137.650	+37.650	+50.000	+50.000
LEGGI N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 1987)							
-ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (LAVORI PUBBLICI CAP. 8404)	27.285 (27.493)			-50.000	-48.390	+98.390	-
DECRETO LEGGE N. 479 DEL 1996 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 579 DEL 1996: PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONE DEI DETENUTI E PER L'ACCELERAZIONE DELLE MODALITA' DI CONCLUSIONE DEGLI APPALTI RELATIVI AGLI EDIFICI GIUDIZIARI NELLE REGIONI SICILIA E CALABRIA.							
-ART. 2: PREDISPOSIZIONE DI AUTORIMESSE E DI STRUTTURE PER L'ALLOGGIAMENTO DEL PERSONALE. (LAVORI PUBBLICI CAP. 8424)	8.100						
			-50.000	-50.000	-48.390	+98.390	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.97	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.97	1998		1999	2000	2001 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA</p> <p>DECRETO LEGGE N. 149 DEL 1993 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 237 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA.</p> <p>-ART. 1 COMMA 2: OPERE DI RILEVANZA NAZIONALE NEL SETTORE DELL'IRRIGAZIONE (POLITICHE AGRICOLE CAP. 8217)</p> <p>DECRETO-LEGGE N. 547 DEL 1994 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 644 DEL 1994: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 2: PROGRAMMA DI OPERE DI RILEVANZA NAZIONALE NEL SETTORE DELL'IRRIGAZIONE (POLITICHE AGRICOLE CAP. 8217)</p> <p>22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, ORVIETO E TODI</p> <p>LEGGE N. 242 DEL 1997: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1987, N. 545, PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL COLLE DI TODI.</p> <p>- LAVORI PUBBLICI CAP. 8714</p> <p>- BENI CULTURALI CAP. 8028</p> <p>- CAP. 8113</p> <p>24. IMPIANTISTICA SPORTIVA</p> <p>LEGGE N. 289 DEL 1989: RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI 6 MARZO 1987, N. 65, E 21 MARZO 1988, N. 92, PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI (PRESIDENZA CAP. 7834)</p>	(23.163)						
			-18.500	-18.500	-	+18.500	-
			-675	-675	-	+675	-
			-5.825	-5.825	-	+5.825	-
			-25.000	-25.000	-	+25.000	-
	3.697 (788)						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.97	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.97	1998		1999	2000	2001 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGGI N. 412 DEL 1991: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA.</p> <p>-ART. 27 COMMA 3: FINANZIAMENTO INTERVENTI DI CUI AL DECRETO LEGGE N.2 DEL 1987, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N.65 DEL 1987 (PRESIDENZA CAP. 7834)</p> <p>25. SISTEMAZIONE AREE URBANE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 166 DEL 1989 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 246 DEL 1989: INTERVENTI URGENTI PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI REGGIO CALABRIA (PRESIDENZA CAP. 7652)</p> <p>26. RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AZIENDE SANITARIE LOCALI</p> <p>LEGGI N. 21 DEL 1997: CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 630 DEL 1997 RECANTE FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI AL 31 DICEMBRE 1994 E COPERTURA DELLA SPESA FARMACEUTICA PER IL 1996 (ART. 1 BIS LETTERA A) (TESORO CAP. 5954)</p> <p>27. INTERVENTI DIVERSI</p> <p>LEGGI N. 218 DEL 1990: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE E INTEGRAZIONE PATRIMONIALE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO (TESORO CAP. 8017)</p>	72.301 (19.867)		-40.000	-40.000	+40.000	-	-
			+2.880.000	+2.880.000	+320.000	-	-3.200.000
	(52.778)		-100.000	-100.000	+50.000	+50.000	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.97	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.97	1998		1999	2000	2001 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>DECRETO LEGGE N. 248 DEL 1994 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 402 DEL 1994: PROVVEDIMENTI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELLA SARDEGNA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLO STATUTO SPECIALE. (TESORO CAP. 8788)</p> <p>DECRETO-LEGGE N.547 DEL 1994 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 644 DEL 1994: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1 LETT. B): FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE. (TESORO CAP. 8187)</p> <p>LEGGE N. 21 DEL 1997: LEGGE N. 21 DEL 1997: CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 630 DEL 1997 RECANTE FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI AL 31 DICEMBRE 1994 E COPERTURA DELLA SPESA FARMACEUTICA PER IL 1996 - INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (ART. 1 BIS LETTERA B) (TESORO CAP. 8810)</p> <p>DECRETO-LEGGE N. 117 DEL 1997 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 203 DEL 1997: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE E SICUREZZA A TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE. (ART. 1 COMMA 9) (BENI CULTURALI CAP. 7553)</p> <p>LEGGE N. 135 DEL 1997: LEGGE N. 135 DEL 1997 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DEL DL N. 67 DEL 1997 RECANTE DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.</p> <p>-ART. 5: OPERE DI AMPLIAMENTO E ARMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AEREOPORTUALI. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7515)</p> <p>LEGGE N. 196 DEL 1997: NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE. (ART. 25) (TESORO CAP. 9013)</p>			+670.000	+370.000	+1.830.000	-	-2.500.000
			+1.000.000	+500.000	+300.000	-	-1.300.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.97	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.97	1998		1999	2000	2001 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGE N. 251 DEL 1997: INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA E PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO, E FINANZIAMENTO PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE A SEDE DI ISTITUTI. (ART. 2) CAP. 8007)</p> <p>LEGE N. 266 DEL 1997: INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA. -ART. 16 COMMA 1: FONDO NAZIONALE INTERVENTI REGIONALI DEL SETTORE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO (INDUSTRIA) CAP. 8050)</p> <p>-ART. 18 COMMA 2: CREDITO AGEVOLATO AL SETTORE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO. (INDUSTRIA) CAP. 8042)</p> <p>LEGE N. 270 DEL 1997: PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITA' AL DI FUORI DEL LAZIO. (ART. 3) (PRESIDENZA) CAP. 7902)</p> <p>LEGE N. 276 DEL 1997: DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE, NOMINA DI GIUDICI ONORARI AGGREGATI E ISTITUZIONE DELLE SEZIONI STRALCIO NEI TRIBUNALI ORDINARI.</p> <p>-ART. 14 COMMA 7: STRUTTURE MOBILIARI. (GIUSTIZIA) CAP. 7010)</p> <p>LEGE FINANZIARIA 1998: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO. - ART. 2 COMMA 8: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ENTE POSTE ITALIANE (TESORO) CAP. 7752)</p> <p>TOTALE</p>	1.573			+1.200.000	+800.000	+800.000	-2.000.000
					+1.000.000	+1.000.000	-2.000.000
					+4.030.000	+1.050.000	-7.800.000
					+11.864.680	+20.822.655	-48.011.900

ALLEGATO N. 7

EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO,
DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(miliardi di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	ENTRATE TRIBUTARIE		ALTRE ENTRATE		ENTRATE FINALI 1998		1999 (COMPETENZA)	2000 (COMPETENZA)
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
A) ARTICOLATO PER LE ENTRATE								
CAPO II								
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA								
ART. 3. COMMI 1 : MODIFICHE REGIME DETRAZIONI D'IMPOSTA. (CAP.1023/ENTRATA)	-55,0	-55,0	-	-	-55,0	-55,0	-57,0	-57,0
TOTALE CAPO II	-55,0	-55,0	-	-	-55,0	-55,0	-57,0	-57,0
IN COMPLESSO	-55,0	-55,0	-	-	-55,0	-55,0	-57,0	-57,0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA CORRENTI		SPESA IN C/CAPITALE		SPESA FINALI 1998		1999 (COMPETENZA)	2000 (COMPETENZA)
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
B) ARTICOLATO PER LE SPESE								
CAPO I								
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO								
ART. 2 COMMA 14: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP (CAP.4290/TESORO)	-115,0	-115,0	-	-	-115,0	-115,0	-520,0	-930,0
ART. 3, COMMA 2: ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE. (CAP.6864/TESORO)	595,0	595,0	-	-	595,0	595,0	618,0	618,0
ART. 2, COMMA 7: IMPRESA FERROVIE DELLO STATO - RIDETERMINAZIONE APPORTO AL CAPITALE SOCIALE (CAP.8023/TESORO)	-	-	-6.494,0	-6.494,0	-6.494,0	-6.494,0	-4.664,0	-5.060,0
ART. 2 COMMA 7, P. 1: RIDUZIONE QUOTA INTERESSI RATE AMMORTAMENTO MUTUI SPECIFICI. (CAP.4658/TESORO, CAP.4659/TESORO, CAP.4661/TESORO, CAP.4679/TESORO, CAP.4685/TESORO)	-2.000,0	-2.000,0	-	-	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
ART. 2, COMMI 10 E 11: RINNOVI CONTRATTUALI (CAP.6683/TESORO)	493,0	493,0	-	-	493,0	493,0	2.198,0	3.918,0
TOTALE CAPO I	-1.027,0	-1.027,0	-6.494,0	-6.494,0	-7.521,0	-7.521,0	-4.368,0	-3.454,0

ALLEGATO N. 8

QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 1998
A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 1997

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO DELLO STATO: QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI 1998 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 1997 AL NETTO REGOLAZIONE DEBITI PREGRESSI E RIMBORSI IVA (miliardi di lire)

	Effetti disegno di legge finanziaria 1998										Variazioni % previsioni 1998 su previsioni 1997			
	Progetto bilancio 1998 a l.v.					Bilancio 1998 integrato con la L.F. e bilancio 1998								
	Previsioni assestate 1997	Progetto bilancio 1997	Nota di variazioni	Progetto bilancio emendato	Articolo lato	Tabella A e B	Tabella C	Tabella D	Tabella E	Tabella F		TOTALE		
(1)	(2)	(3)	(4+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11-5+6+7+8+9+10)	(12+4+11)	(13)	(14+12+13)	(15+14/1)
COMPETENZA														
ENTRATE														
Tributarie.....	558.194a	546.188a	410	546.598	-55b						-55	10.800	557.143	0,5
Extra tributarie.....	35.754	33.721		33.721								510	34.231	-4,3
Alienazione e ammortamento beni patrimoniali e riscossione crediti.....	1.213	1.279		1.279								1.279	1.279	5,4
ENTRATE FINALI														
	591.161	581.188	410	581.598	-55						-55	11.110	592.653	0,3
SPESE														
Correnti al netto F.G.....	621.928c	601.536c	6.752	608.288	-361b	403					42	-2.534	605.796	-2,6
Fondo globale corrente.....	1.741d	3.048c	-678	2.370							-775	1.595	1.595	
TOTALE CORRENTI.....	623.667	604.584	6.074	610.658	-361	403					-733	-2.534	607.331	-2,6
(di cui al netto interessi.....)	(430.662)	(423.463)	(5.484)	(428.947)	(1.639)						(1.639)	(-1.034)	(429.552)	(-0,3)
In c/capitale al netto F.G.....	64.652	64.270	1.014	65.284	-6.494g	-6					2.601	(-1.034)	67.865	5,0
Fondo globale di c/capitale.....	2.418	4.328	-2.073	2.255	405						405	2.660	2.660	
TOTALE COMTO CAPITALE.....	67.070	68.598	-1.059	67.539	-6.494	-6					3.006	70.545	70.545	5,2
SPESE FINALI.....														
	690.737	673.182	5.015	678.197	-6.855	397					2.273	-2.534	677.936	-1,9
RIMBORSO PRESTITI.....														
	251.219	299.104	-285	298.819									298.819	18,9
SPESE COMPLESSIVE.....														
	941.956	972.286	4.730	977.016	-6.855	397					2.273	-2.534	976.755	3,7
Risultati differenziali:														
Risparmio pubblico negativo.....	33.719	24.675	5.664	30.339	-306	403					-578	-13.644	16.017	-52,5
Saldo netto da finanziare.....	99.576	91.994	4.605	96.599	-6.800	397					2.328	-13.644	85.263	-14,4
Ricorso al mercato per operazioni iscritte in bilancio.....	350.795	391.098	4.320	395.418	-6.800	397					2.328	-13.644	384.102	9,5

- a) AL NETTO DEI RIMBORSI IVA (MD 15.800 PER L'ANNO 1997 E MD 16.500 PER L'ANNO 1998).
- b) RECUPERO FISCAL - DRAG (-MD 55), ADEGUAMENTO QUOTA PARTE MENSILITA' DI PENSIONI INPS (MD 666), RINNOVI CONTRATTUALI (MD 493) E RIDUZIONE QUOTA INTERESSI RATE AMMORTAMENTO MUTUI (-MD 2.000), ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (MD 595) E CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA (-MD 115).
- c) AL NETTO DEI RIMBORSI IVA (MD 15.800 PER L'ANNO 1997 E MD 16.500 PER L'ANNO 1998), DEL FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO (MD 5.736 PER L'ANNO 1997) E DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ALL'INPS PER GLI INTERVENTI IN MATERIA ASSISTENZIALE (MD 7.177 PER L'ANNO 1998).
- d) AL NETTO DELLE REGOLAZIONI DEBITORIE (MD 12.360 PER L'ANNO 1997 E 6.132 MD PER L'ANNO 1998).
- e) AL NETTO DI MD 6.818 DI REGOLAZIONI DEBITORIE AGGIUNTIVE.
- f) COMPRESSE AUTORIZZAZIONI DI SPESA IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DALLA SOPPRESSIONE DEL RICORSO AI MUTUI DA PARTE DEL TESORO (MD 8.461 DI CUI MD 1.506 A TITOLO DI APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FF.SS.).
- g) RIDUZIONI CONNESSE CON LA RIDETERMINAZIONE IN TABELLA F DELL'APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FF.SS.).
- h) AL NETTO DEL RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI (MD 2.880 DI PARTE CORRENTE).

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Per l'anno 1998, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 85.700 miliardi, al netto di lire 23.007 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1998 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 416.000 miliardi per l'anno finanziario 1998.

2. Per gli anni 1999 e 2000 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 85.000 miliardi ed in lire 60.500 miliardi, al netto di lire 20.447 miliardi per l'anno 1999 e lire 17.877 miliardi per l'anno 2000, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 380.000 miliardi ed in lire 253.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1999 e 2000, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 80.600 miliardi ed in lire 60.750 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è de-

terminato, rispettivamente, in lire 375.600 miliardi ed in lire 253.250 miliardi.

Art. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1998-2000, restano determinati per l'anno 1998 in lire 14.545.169 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 2.659.600 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1998 e triennale 1998-2000, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468,

come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1998, in lire 559 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. Al fine di favorirne il processo di razionalizzazione produttiva, riorganizzazione e ammodernamento, tenuto conto anche del completamento dei piani di investimento già autorizzati, gli apporti dello Stato al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A., ivi compreso l'ulteriore apporto di 12.800 miliardi a decorrere dal 2001, sono rideterminati con la medesima Tabella F.

8. All'atto della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, prevista dall'articolo 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, lo Stato apporta al capitale sociale della società medesima l'importo complessivo di lire 3.000 miliardi ripartito in quote annuali, a decorrere dall'anno 1999, nella misura indicata nella Tabella F allegata alla presente legge.

9. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1998, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli

impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

10. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, della Scuola è determinata, rispettivamente, in lire 345 miliardi, in lire 1600 miliardi ed in lire 2.865 miliardi.

11. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 1998, 1999 e 2000 sono determinate, rispettivamente, in lire 148 miliardi, in lire 598 miliardi ed in lire 1.053 miliardi, ivi compresi i 23 miliardi annui per l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85.

12. Le somme di cui ai commi 10 e 11 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

13. Ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000, relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli Enti pubblici non economici, delle Regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazioni e delle Università, ivi compreso il personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviani, è determinata, rispettivamente, in lire 390 miliardi, in lire 1.775 miliardi ed in lire 3.185 miliardi. Le competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci; per il personale del Servizio sanitario nazionale la quota capitaria che verrà determinata in sede di riparto

alle regioni del Fondo sanitario nazionale è da intendere comprensiva degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

14. Le somme di cui ai commi 10, 11 e 13 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

15. La quota delle risorse da riassegnare, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, allo stato di previsione del Ministero della difesa derivanti dalle procedure di alienazione e gestione degli immobili dismessi ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stabilita per l'anno 1998 nella misura massima di lire 80 miliardi, da destinare al finanziamento di un programma di costruzione di caserme nelle regioni del Mezzogiorno in cui più squilibrato è il rapporto tra gettito della leva e infrastrutture militari esistenti.

CAPO II

DISPOSIZIONI

IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 3.

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1998, 1999 e 2000 sono valutate, rispettivamente, in lire 650 miliardi, 675 miliardi e 675 miliardi.

2. In deroga alle disposizioni richiamate nel comma 1, in luogo della restituzione del drenaggio fiscale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica e per la solidarietà sociale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della maggiore spesa di lire 595 miliardi per l'anno 1998, di lire 618 miliardi per l'anno 1999 e di lire 618 miliardi per l'anno 2000, i limiti di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 19 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1997, applicativo dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 663, sono incrementati con particolare riferimento ai nuclei familiari monoparentali, a quelli con soggetti portatori di *handicap* e a quelli in cui sia presente più di un figlio.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 4.

1. L'adeguamento dell'importo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori e all'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, è determinato per l'anno 1998 in lire 666 miliardi. Conseguentemente la somma complessiva spettante alle predette gestioni risulta determinata per l'anno 1998 in lire 24.472 miliardi ed è assegnata per lire 18.309 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.252 miliardi alle gestioni esercenti attività commerciale, per lire 1.297 miliardi alla gestione artigiani, per lire 3.525 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 4 miliardi alla gestione speciale lavoratori e per lire 85 miliardi all'ENPALS.

CAPO IV
NORME FINALI

Art. 5.

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1998.

Prospetto di Copertura			
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA (art. 5, c.5 della Legge 362/88) (in miliardi di lire)			
	1998	1999	2000
1) ONERI DI NATURA CORRENTE DA COPRIRE			
Tabella "A" della Legge Finanziaria (1) (differenza rispetto a L.V.)	2.287	2.500	2.765
Nuove o maggiori spese correnti: (articolato legge finanziaria)	1.754	3.482	5.202
- Separazione assistenza-previdenza	666	666	666
- Rinnovi contrattuali	493	2.198	3.918
- Aumento assegni familiari	595	618	618
Minori entrate correnti:	105	407	232
- Fiscal drag	55	57	57
- Provvedimento collegato	50	350	175
Maggiori spese correnti nette:	503	613	250
- Provvedimento collegato	100	270	190
- Tabella "C" legge finanziaria	403	343	60
TOTALE ONERI DA COPRIRE	4.649	7.002	8.449
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate:	11.164	8.671	10.838
- Tabella "C" legge finanziaria			
- Provvedimenti collegati (2)	11.164	8.671	10.838
Riduzione di spese correnti:	1.171	2.816	2.971
- Tabelle legge finanziaria	0	0	0
- Tabella "C" (economie nette)			
- Tabella "E"			
- Articolato legge finanziaria	115	520	930
- Provvedimenti collegati	1.056	2.296	2.041
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	12.335	11.487	13.809
DISPONIBILITA' RESIDUE DI COPERTURA (+) O RISORSE DA REPERIRE (-)	7.686	4.485	5.360

	1998	1999	2000
NOTE:			
(1) Totale vecchie e nuove finalizzazioni al netto degli accantonamenti di segno negativo e delle seguenti regolazioni debitorie pregresse:			
1998=>ml.d. 12.950	4.657	5.767	7.180
1999=>ml.d. 12.950			
2000=>ml.d. 10.700			
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente emendato (Allegato C.3, A.S 2739 - bis) al netto delle seguenti regolazioni debitorie			
1998=>ml.d. 6.132	2.370	3.267	4.415
1999=>ml.d. 3.132			
2000=>ml.d. 2.332			
Maggiori oneri recati dal nuovo fondo speciale di parte corrente	2.287	2.500	2.765

EFFETTI SUL SALDO NETTO DA FINANZIARE DEI PROVVEDIMENTI COLLEGATI ALLA LEGGE FINANZIARIA 1997 (in miliardi di lire)			
	1998	1999	2000
PROVVEDIMENTO COLLEGATO			
A) ECONOMIE DI SPESA			
A.1.) Correnti nette			
Spesa sanitaria	650	650	650
- misure di razionalizzazione della spesa	300	300	300
- specialisti ambulatoriali convenzionati	100	100	100
- partecipazione spesa prestazioni di medicina fisica	250	250	250
Pubblico impiego			
- personale della scuola	442	1.232	977
- sponsorizzazioni	0	0	0
- limitazione assunzioni	-1	-1	-1
- riduzione straordinario e missioni	68	68	68
- personale a contratto Affari Esteri	0	0	0
- dimissioni di attività	0	0	0
Finanza decentrata			
- contenimento del fabbisogno delle autonomie locali, regionali e degli enti pubblici	-3	-3	-3
Altri interventi			
- verifiche invalidità civile	200	200	200
- ente poste italiane	-400	0	0
- disposizioni finanziarie e contabili	0	0	0
- disposizioni varie	100	150	150
A.2.) Conto capitale			
- trasferimenti ANAS	0	360	360
- apporto al capitale sociale FF.SS.	0	500	500
- anticipo assegnazione utili 2° estr.ne lotto	-150	0	0
TOTALE SPESA			
	906	3.156	2.901

	1998	1999	2000
B) MAGGIORI ENTRATE NETTE			
B.1) Tributarie	10.650	8.157	10.324
- accorpamento aliquote IVA	5.875	5.800	6.032
- aumento ritenuta d'acconto dal 19 al 20%	835	-665	5
- ritenuta IRPEF su prestazioni tra professionisti	434	-346	3
- ammortamento avviamento	36	1.286	1.891
- contributi in conto capitale	14	521	998
- IRPEF su lavoratori "porta a porta"	125	135	135
- ritenuta IRPEF su prestazioni coordinate e cont.	58	-47	0
- revisione tasse automobilistiche	100	100	100
- riorganizzazione G.D.F.	550	550	550
- misure amministrative	2.000	2.500	3.000
- amministratori condominiali sostituto d'imposta	543	-264	56
- concorsi a premi	0	105	60
- tassazione emissioni inquinanti	110	85	111
- altre misure minori	46	44	47
- agevolazioni per ristrutturazioni edilizie	0	-1.580	-2.590
- altre agevolazioni minori	-76	-67	-74
B.2) Altre	514	514	514
- aumento contributi sanitari	450	450	450
- demanio marittimo	30	30	30
- tassa e sovrattassa di ancoraggio	30	30	30
- Trasferimenti da regioni	4	4	4
TOTALE MAGGIORI ENTRATE NETTE	11.164	8.671	10.838
C) EFFETTI INDOTTI DALLE MISURE ADOTTATE IN MATERIA DI SPESA			
C.1.) Minori entrate tributarie			
- Sanità	0	230	135
- Personale	50	120	40
- Previdenza			
TOTALE TRIBUTARIE	50	350	175
C.2.) Maggiori spese correnti			
- Contribuzione aggiuntiva	100	270	190
TOTALE SPESE CORRENTI	100	270	190

TABELLE

TABELLA A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D. - RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA E. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA F. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	1998	1999	2000
<i>(milioni di lire)</i>			
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
	<i>(a)</i>	<i>(a)</i>	<i>(a)</i>
Presidenza del Consiglio dei ministri	2.142.707	2.535.949	2.613.513
	<i>(b)</i>	<i>(b)</i>	<i>(b)</i>
Ministero del tesoro	10.896.200	11.004.050	11.704.050
Di cui:			
regolazione debitoria			
1998: 10.000.000			
1999: 10.000.000			
2000: 10.000.000			
	<i>(c)</i>	<i>(c)</i>	<i>(c)</i>
Ministero di grazia e giustizia	200.000	200.000	200.000
	<i>(d)</i>	<i>(d)</i>	<i>(d)</i>
Ministero degli affari esteri	353.000	338.000	368.000
			<i>(e)</i>
Ministero della pubblica istruzione	159.000	164.000	664.000
	<i>(f)</i>	<i>(f)</i>	<i>(f)</i>
Ministero dell'interno	150.000	100.000	50.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(a)* per i seguenti importi: 1998: 1.691.800; 1999: 1.870.500; 2000: 1.975.500.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(b)* per i seguenti importi: 1998: 660.000; 1999: 50.000; 2000: 50.000.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(c)* per i seguenti importi: 1998: 100.000; 1999: 100.000; 2000: 100.000.

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(d)* per i seguenti importi: 1998: 150.000; 1999: 200.000; 2000: 200.000.

(e) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(e)* per i seguenti importi: 1998: -; 1999: -; 2000: 500.000.

(f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(f)* per l'intero importo.

Segue: TABELLA A

MINISTERI	1998	1999	2000
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero dei lavori pubblici	1.488	(g) 201.488	(g) 301.488
Ministero dei trasporti e della navigazione	(h) 350.000	(h) 600.000	(h) 700.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1998: 100.000			
1999: 200.000			
2000: 300.000			
Ministero della difesa	(f) 40.000	(f) 40.000	(f) 40.000
Ministero per le politiche agricole	(i) 1.524.340	(i) 1.600.340	(i) 800.340
Di cui:			
regolazione debitoria			
1998: 1.450.000			
1999: 1.450.000			
2000: 700.000			
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	36.178	110.000	110.000

(f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (f) per l'intero importo.

(g) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (g) per i seguenti importi: 1998: -; 1999: 200.000; 2000: 300.000.

(h) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (h) per i seguenti importi: 1998: 150.000; 1999: 300.000; 2000: 400.000.

(i) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (i) per i seguenti importi: 1998: 20.000; 1999: 100.000; 2000: 100.000.

Segue: TABELLA A

MINISTERI	1998	1999	2000
<i>(milioni di lire)</i>			
	<i>(f)</i>	<i>(f)</i>	<i>(f)</i>
Ministero del commercio con l'estero	20.000	25.000	25.000
Ministero della sanità	1.565.160	1.565.160	65.160
Di cui:			
regolazione debitoria			
1998: 1.500.000			
1999: 1.500.000			
	<i>(l)</i>	<i>(l)</i>	<i>(l)</i>
Ministero per i beni culturali e ambientali	53.000	53.000	53.000
	<i>(m)</i>	<i>(m)</i>	<i>(m)</i>
Ministero dell'ambiente	85.896	80.186	85.596
	<i>(f)</i>	<i>(f)</i>	<i>(f)</i>
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	30.000	100.000	100.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	17.606.969	18.717.173	17.880.147

(f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(f)* per l'intero importo.

(l) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(l)* per i seguenti importi: 1998: 40.000; 1999: 40.000; 2000: 40.000.

(m) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(m)* per i seguenti importi: 1998: 10.000; 1999: 10.000; 2000: 10.000.

Segue: TABELLA A

MINISTERI	1998	1999	2000
<i>(milioni di lire)</i>			
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate	<i>(a)(b)(c)(d)(f)</i>	<i>(a)(b)(c)(d)(f)</i>	<i>(a)(b)(c)(d)(e)(f)</i>
	<i>(h)(i)(m)</i>	<i>(g)(h)(i)(m)</i>	<i>(g)(h)(i)(l)(m)</i>
Presidenza del Consiglio dei ministri	- 3.061.800	- 3.135.500	- 3.890.500
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE	- 3.061.800	- 3.135.500	- 3.890.500
TOTALE TABELLA A	14.545.169	15.581.673	13.989.647

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(a)* per i seguenti importi: 1998: 1.691.800; 1999: 1.870.500; 2000: 1.975.500.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(b)* per i seguenti importi: 1998: 660.000; 1999: 50.000; 2000: 50.000.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(c)* per i seguenti importi: 1998: 100.000; 1999: 100.000; 2000: 100.000.

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(d)* per i seguenti importi: 1998: 150.000; 1999: 200.000; 2000: 200.000.

(e) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(e)* per i seguenti importi: 1998: -; 1999: -; 2000: 500.000.

(f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(f)* per l'intero importo.

(g) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(g)* per i seguenti importi: 1998: -; 1999: 200.000; 2000: 300.000.

(h) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(h)* per i seguenti importi: 1998: 150.000; 1999: 300.000; 2000: 400.000.

(i) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(i)* per i seguenti importi: 1998: 20.000; 1999: 100.000; 2000: 100.000.

(l) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(l)* per i seguenti importi: 1998: 40.000; 1999: 40.000; 2000: 40.000.

(m) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(m)* per i seguenti importi: 1998: 10.000; 1999: 10.000; 2000: 10.000.

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	1998	1999	2000
<i>(milioni di lire)</i>			
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	(a)	(a)	(a)
Presidenza del Consiglio dei ministri	117.300	170.000	170.000
Ministero del tesoro	2.060.000	3.515.000	4.095.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 100.000			
2000: 200.000			
Ministero delle finanze	-	224.000	324.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 100.000			
2000: 200.000			
Ministero di grazia e giustizia	140.000	140.000	140.000
Ministero degli affari esteri	10.000	30.000	30.000
Ministero della pubblica istruzione (limite di impegno a favore di soggetti non statali)	50.000	50.000	50.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 1998: 55.000; 1999: 55.000; 2000: 55.000.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (b) per i seguenti importi: 1998: 1.025.000; 1999: 800.000; 2000: 350.000.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (c) per i seguenti importi: 1998: 50.000; 1999: 50.000; 2000: 50.000.

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (d) per l'intero importo.

Segue: TABELLA B

MINISTERI	1998	1999	2000
	<i>(milioni di lire)</i>		
Ministero dell'interno	<i>(e)</i> 70.000	<i>(e)</i> 120.000	<i>(e)</i> 260.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1998: 50.000			
1999: 100.000			
2000: 200.000			
	<i>(f)</i>	<i>(f)</i>	<i>(f)</i>
Ministero dei lavori pubblici	173.000	335.000	415.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1998: 60.000			
1999: 210.000			
2000: 290.000			
	<i>(g)</i>	<i>(g)</i>	<i>(g)</i>
Ministero dei trasporti e della navigazione	622.500	983.500	1.663.500
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1998: 551.000			
1999: 912.000			
2000: 1.592.000			
	<i>(g)</i>	<i>(g)</i>	<i>(g)</i>
Ministero per le politiche agricole	666.000	860.000	940.000
Di cui:			
limite di impegno a favore di soggetti non statali			
1998: 90.000			
1999: 90.000			
2000: 90.000			

(e) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(e)* per i seguenti importi: 1998: 50.000; 1999: 100.000; 2000: 200.000.

(f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(f)* per i seguenti importi: 1998: 90.000; 1999: 100.000; 2000: 100.000.

(g) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(g)* per i seguenti importi: 1998: 218.200; 1999: 20.000; 2000: 20.000.

Segue: TABELLA B

MINISTERI	1998	1999	2000
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	-	330.000	530.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 235.000			
2000: 435.000			
Ministero della sanità	<i>(d)</i> 300.000	<i>(h)</i> 600.000	<i>(h)</i> 200.000
Ministero per i beni culturali e ambientali	<i>(i)</i> 179.000	<i>(i)</i> 235.000	<i>(i)</i> 235.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1998: 20.000			
1999: 50.000			
2000: 50.000			
Ministero dell'ambiente	160.000	180.000	200.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1998: 30.000			
1999: 50.000			
2000: 70.000			

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(d)* per l'intero importo.

(h) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(h)* per i seguenti importi: 1998: -; 1999: 519.500; 2000: 114.500.

(i) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(i)* per i seguenti importi: 1998: 90.000; 1999: 140.000; 2000: 140.000.

Segue: TABELLA B

MINISTERI	1998	1999	2000
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	50.000	200.000	200.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	4.597.800	7.972.500	9.452.500
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate			
Presidenza del Consiglio dei ministri	^{(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(i)} - 1.938.200	^{(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(i)} - 1.864.500	^{(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(i)} - 1.109.500
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE	- 1.938.200	- 1.864.500	- 1.109.500
TOTALE TABELLA B . . .	2.659.600	6.108.000	8.343.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 1998: 55.000; 1999: 55.000; 2000: 55.000.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (b) per i seguenti importi: 1998: 1.025.000; 1999: 800.000; 2000: 350.000.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (c) per i seguenti importi: 1998: 50.000; 1999: 50.000; 2000: 50.000.

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (d) per l'intero importo.

(e) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (e) per i seguenti importi: 1998: 50.000; 1999: 100.000; 2000: 200.000.

(f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (f) per i seguenti importi: 1998: 90.000; 1999: 100.000; 2000: 100.000.

(g) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (g) per i seguenti importi: 1998: 218.200; 1999: 20.000; 2000: 20.000.

(h) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (h) per i seguenti importi: 1998: -; 1999: 519.500; 2000: 114.500.

(i) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (i) per i seguenti importi: 1998: 90.000; 1999: 140.000; 2000: 140.000.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (9.1.2.1 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1184)	215.000	220.000	225.000
Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874)	930.000	940.000	950.000
Legge n. 440 del 1985: Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità (2.1.2.5 - Fondo per i cittadini illustri indigenti - cap. 1186)	547	547	547
Legge n. 99 del 1990: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva (17.1.2.2 - R.A.I. - cap. 1381)	6.000	6.000	6.000
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (14.1.2.1 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 6652)	37.600	37.600	37.600

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (12.1.1.0 - Funzionamento - cap. 2951; 12.1.2.2 - Lotta alla droga - capp. 2950, 2966)	250.000	250.000	250.000
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (19.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 7900)	95.000	95.000	95.000
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (6.2.1.2 - Fondo per la protezione civile - cap. 7615) (a)	480.000	400.000	410.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1231)	8.658	8.658	8.658
	2.022.805	1.957.805	1.982.805

(a) Di cui milioni 100.000 per il 1998 e milioni 70.000 per 10 anni a decorrere dal 1999 destinati alle zone dell'Umbria e delle Marche terremotate del settembre 1997, per attivazioni mutui delle regioni stesse.

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DEL TESORO			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24 - Istituto nazionale previdenza sociale - cap. 4517)	22.000	22.000	22.000
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.16 - Consob - cap. 4505)	60.000	55.000	50.000
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (7.1.3.5 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 6682)	208.000	208.000	208.000
Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.1.2.33 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4543)	40.000	40.000	90.000
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 e legge n. 173 del 1990: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 8173)	40.000	40.000	40.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - ART. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585)	15.000	15.000	15.000
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: - ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585)			
Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 4542)	65.000	35.000	35.000
Legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11 - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - capp. 4531, 4532)	200.000	200.000	200.000
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 9010)	410.000	500.000	500.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.12 - Ferrovie dello Stato - cap. 4632)	575	575	575
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (3.2.2.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 8317)	250.000	250.00	250.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4487)	13	13	13
	1.310.588	1.365.588	1.410.588

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

 - ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (3.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 7082)

400.000 400.000 400.000

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

 - ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (3.2.1.3 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 7510)

25.000 25.000 25.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:			
- ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica - ISAE (fusione ISPE-ISCO) (2.1.2.1 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1353)	22.000	21.000	20.000
	447.000	446.000	445.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
- ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'Aids, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (5.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 2120)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1205)	16	16	16
Legge n. 678 del 1996: Proroga del contributo a favore del Centro di prevenzione e difesa sociale di Milano (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2207)	-	150	150
	10.016	10.166	10.166

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (3.1.2.1 - Paesi in via di sviluppo - cap. 3212)	4.969	4.969	4.969
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (7.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3138)	900	900	900
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (4.1.2.3 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3146)	275	275	275
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 4450, 4451, 4452, 4453, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470; 3.1.2.1 - Paesi in via di sviluppo - capp. 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4500)	600.000	600.000	600.000
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (4.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 2569, 2681)	4.994	4.994	4.994

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1255)	36.437	36.437	36.437
	647.575	647.575	647.575
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (9.1.2.1 - Interventi diversi - cap. 5273)	200	200	200
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1207)	29.000	29.000	29.000
	29.200	29.200	29.200
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2841)	50.000	50.000	50.000
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3282)	40.000	40.000	40.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 142 del 1990: Ordinamento delle autonomie locali (3.1.2.3 - Fondo nuove province - cap. 1610)	41.650	41.650	41.650
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2782; 7.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2785)	6.800	6.800	6.800
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236)	20.860	20.860	20.860
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7232/p)	200.000	200.000	200.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1204)	280	280	280
	359.590	359.590	359.590

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (4.2.1.1 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - cap. 8881)	5.000	5.000	5.000
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:			
- ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - funzionamento (5.1.2.1 - Ente nazionale per le strade - cap. 2102)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - spese in conto capitale per ammortamento mutui (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 7272/p)	2.000.000	2.000.000	2.000.000
- ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 7272/p)	2.760.000	(a) 2.400.000	(a) 2.400.000
	5.765.000	5.405.000	5.405.000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE			
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3401)	8.000	8.000	8.000
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (7.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - capp. 7761, 7764, 7765)	8.800	8.800	8.800
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- ART. 13, comma 12: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7304/p)	660.000	660.000	660.000

(a) Riduzione connessa al disegno di legge collegato.

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1143)	942	942	942
	677.742	677.742	677.742
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari:			
- ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (20.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1180)	91.500	91.500	91.500
- ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 4791)	32.500	32.500	32.500
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (20.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1165)	10.000	10.000	10.000
	134.000	134.000	134.000
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
- ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.1.1.0 - Funzionamento - capp. 3101, 3534/p, 3535/p; 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7972, 7973, 7974, 7975, 7979)	45.000	45.000	45.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
<i>(milioni di lire)</i>			
- ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (5.2.1.2 - Pesca - cap. 7977)	1.000	1.000	1.000
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7451)	180.000	150.000	150.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1278)	11.000	11.000	11.000
	237.000	207.000	207.000

MINISTERO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.1.3 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7054)	450.000	450.000	450.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1184)	5.024	5.024	5.024
	455.024	455.024	455.024

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Di- sposizioni in materia previdenziale:			
- ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (8.2.1.2 - Forma- zione professionale - capp. 8055, 8056)	25.000	25.000	25.000
Decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994: Disposizioni urgenti in materia di occupa- zione e di fiscalizzazione degli oneri so- ciali:			
- Art. 19, comma 5: Sgravi contributivi (4.1.2.12 - Sgravi e agevolazioni contributi- ve - cap. 3668/p)	-	1.650.000	-
	25.000	1.675.000	25.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Legge n. 106 del 1989: Riordino dell'Istituto nazionale per il commercio estero (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 1606)	185.000	185.000	185.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizza- zione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri or- ganismi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1608)	30.000	30.000	30.000
	215.000	215.000	215.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Legge n. 927 del 1980: Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2575)	250	250	250
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): - ART. 27, comma 2: Potenziamento del sistema informativo sanitario (5.1.1.0 - Funzionamento - cap. 3038/p)	40.000	—	—
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - ART. 12: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 1297; 7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7002)	338.000	338.000	338.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (9.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1230)	2.500	2.500	2.500
	380.750	340.750	340.750

**MINISTERO PER I BENI CULTURALI
E AMBIENTALI**

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1538)	3.000	3.000	3.000
---	-------	-------	-------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1543, 1544; 4.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2039, 2042)	6.000	6.000	6.000
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2116)	1.705	1.705	1.705
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 1614)	6.300	6.000	6.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1624)	20.200	20.200	20.200
Legge n. 534 del 1996: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 1605)	18.240	18.240	18.240
	55.445	55.145	55.145

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1 - Difesa del mare - capp. 4635, 4637; 8.2.1.2 - Mezzi navali ed aerei - cap. 8630)	40.000	50.000	50.000
Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente: - ART. 1, comma 4: Finanziamento programma triennale (4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 8501)	250.000	195.000	195.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1708)	100.000	105.000	105.000
	390.000	350.000	350.000

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Legge n. 407 del 1974 modificata dalla legge n. 216 del 1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (4.2.1.3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7529)	5.200	5.200	5.200
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2.5 - Altri interventi per le università statali - cap. 1261)	15.000	15.000	15.000
Legge n. 951 del 1977: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
- ART. 11: Contributo al C.N.R. (4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7502)	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109/p)	440.000	470.000	500.000
Legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: Agenzia spaziale italiana (4.2.1.1 - Ricerca scientifica - capp. 7504, 7527)	1.222.000	1.285.000	1.385.000
Legge n. 399 del 1989: Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (4.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2109)	12.800	12.800	12.800
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.1.2.1 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1256)	110.000	120.000	130.000
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 - Università ed istituti non statali - cap. 1262)	150.000	150.000	150.000
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1263/p; 3.1.2.2 - Diritto allo studio - cap. 1527)	120.000	120.000	120.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2110)	40.000	40.000	40.000
	3.115.000	3.218.000	3.358.000
TOTALE GENERALE ...	16.276.735	17.548.585	16.107.585

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998
	<i>(milioni di lire)</i>
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3 - Cassa proprietà contadina - cap. 7100)	40.000
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:	
- ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro: 7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 9004)	60.000
- ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Industria: 6.2.1.3 - Aree depresse - cap. 8048)	20.000
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):	
- ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: 6.2.1.6 - Edilizia penitenziaria - cap. 8404)	50.000
Legge n. 317 del 1991: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese:	
- ART. 14 (Tesoro: 3.2.18 - Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera - cap. 7775)	25.000
- ARTT. 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2 (Industria: 3.2.1.5 - Fondo per l'innovazione tecnologica - cap. 7758)	20.000
Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze:	
- ART. 9, comma 4 (Finanze: 4.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8504)	124.000
Decreto-legge n. 121 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1993: Interventi urgenti a sostegno del settore minerario (Industria: 5.2.1.1 - Risorse del sottosuolo - cap. 7904)	20.000
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Bilancio: 3.2.1.9 - Fondo per la montagna - cap. 7102)	100.000
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:	
- ART. 8, comma 2 (Industria: 3.2.1.5 - Fondo per l'innovazione tecnologica - cap. 7555)	100.000
	559.000

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 39 del 1982: Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico.			
- ART. 6 (a) (Tesoro: 3.2.1.20 - Ente poste italiane - cap. 7799)	(a) - 442.598,74	(a) - 465.888,00	(a) - 465.888,00
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997).			
- ART. 2, comma 12: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Tesoro: 3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 8023)	-	(b) - 500.000,00	(b) - 500.000,00
	- 442.598,74	- 965.888,00	- 965.888,00

(a) L'autorizzazione di spesa è defanziata in via permanente.

(b) La variazione deriva dal disegno di legge collegato.

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 1999 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1999 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 1999 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1997 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
<i>1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.</i>						
Legge n. 34 del 1991: Potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile (a) (Trasporti e navigazione: 7.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 7751)	(b) 13.230	—	—	—	—	
<i>2. Interventi a favore delle imprese industriali.</i>						
Legge n. 231 del 1975: Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie (Industria: 3.2.1.3 - Credito agevolato all'industria - cap. 7541)	(c) 10.000	—	—	—	—	
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983): - ART. 18 e ART. 9 della legge n. 193 del 1984, legge n. 317 del 1991 e decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994 - ART. 2, comma 1: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: 3.2.1.4 - Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale - cap. 7546)	(d) 30.000	(d) 30.000	(d) 37.000	—	—	3
Legge n. 710 del 1985: Interventi in favore della produzione industriale (Industria: 3.2.1.3 - Credito agevolato all'industria - cap. 7545)	(c) 10.000	(e) 10.000	—	—	—	1

(a) L'importo relativo all'anno 1998 tiene conto delle riduzioni di spesa previste dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 449 del 1996

(b) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Quota reiscritta in applicazione della disposizione di cui all'articolo 3 della legge n. 425 del 1996.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1997.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1994.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- ART. 3, comma 4: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: 3.2.1.5 - Fondo per l'innovazione tecnologica - cap. 7548)

—	—	(a) 30.000	(b) 98.500	—	3
---	---	---------------	---------------	---	---

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

- ART. 1-ter: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza: 3.2.1.2 - Fondo per la promozione allo sviluppo - cap. 8032; 7.2.1.2 - Fondo per la promozione allo sviluppo - cap. 8601)

(c) 20.000	(d) 20.000	(e) 31.250	—	—	3
---------------	---------------	---------------	---	---	---

Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:

- ART. 2, comma 6: Conferimenti al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: 3.2.1.5 - Fondo per l'innovazione tecnologica - cap. 7558)

(d) 10.000	(d) 10.000	(f) 26.250	—	—	3
---------------	---------------	---------------	---	---	---

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(b) Di cui milioni 88.500 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 10.000 relativi alla quota reiscritta in applicazione della disposizione di cui all'articolo 3 della legge n. 425 del 1996.

(c) Quota reiscritta in applicazione della disposizione di cui all'articolo 3 della legge n. 425 del 1996.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1994.

(e) Di cui milioni 3.500 quale parte della quota relativa all'anno 1994, milioni 22.750 quale parte della quota relativa all'anno 1995 e milioni 5.000 relativi alla quota reiscritta in applicazione della disposizione di cui all'articolo 3 della legge n. 425 del 1996.

(f) Di cui milioni 3.500 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 22.750 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
- ART. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 3.2.1.10 - Riconversione e ristrutturazione industria bellica - cap. 7561)	(a) 50.000	(b) 50.000	(c) 100.400	—	—	3
Decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994: Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (Industria: 3.2.1.2 - Risanamento siderurgia - cap. 7556)	(d) 80.000	(e) 80.000	(f) 100.690	—	—	3
Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996: Disposizioni urgenti per le attività produttive: - ART. 5, comma 1: Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Industria: 3.2.1.3 - Credito agevolato all'industria - cap. 7552)	(g) 100.000	(h) 200.000	200.000	—	—	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: - ART. 3, comma 1, primo periodo: Conferimenti al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per contributi ai consorzi ed alle società consortili (Industria: 3.2.1.5 - Fondo per l'innovazione tecnologica - cap. 7558)	25.000	50.000	—	—	—	1

(a) Quota reiscritta in applicazione della disposizione di cui all'articolo 3 della legge n. 425 del 1996.

(b) Di cui milioni 35.800 quale parte della quota relativa all'anno 1996 e milioni 14.200 quale parte della quota relativa all'anno 1997.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1997.

(d) Di cui milioni 75.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995 e milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1996.

(e) Di cui milioni 24.750 quale parte della quota relativa all'anno 1996 e milioni 55.250 quale parte della quota relativa all'anno 1997.

(f) Di cui milioni 40.000 quale parte della quota relativa all'anno 1996 e milioni 60.690 quale parte della quota relativa all'anno 1997.

(g) Prima annualità di un limite di impegno decennale.

(h) Di cui milioni 100.000 quale prima annualità di un limite di impegno decennale di milioni 100.000 autorizzato per il 1998 e rinviato al 1999.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
- ART. 3, comma 1, secondo periodo: Conferimenti al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per investimenti innovativi (Industria: 3.2.1.5 - Fondo per l'innovazione tecnologica - cap. 7558)	50.000	25.000	—	—	—	1
- ART. 3, comma 10: Conferimenti al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per il miglioramento della rete dei servizi (Industria: 3.2.1.5 - Fondo per l'innovazione tecnologica - cap. 7558)	25.000	25.000	—	—	—	1
- ART. 4, comma 1: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 3.2.1.10 - Riconversione e ristrutturazione industria bellica - cap. 7561)	15.000	15.000	15.000	15.000	2001	2
- ART. 4, comma 2: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n. 808 del 1985 (Industria: 3.2.1.3 - Credito agevolato all'industria - cap. 7552)	(a) 105.000	105.000	105.000	—	—	3
- ART. 4, comma 3: Interventi nel settore aeronautico (Industria: 3.2.1.3 - Credito agevolato all'industria - cap. 7552)	(b) 200.000	(b) 200.000	(b) 300.000	—	—	3
- ART. 6, comma 1: Conferimento al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria: 3.2.1.8 - Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile - cap. 7559)	10.000	20.000	—	—	—	
- ART. 8, comma 5: Conferimento al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 9 della legge n. 266 del 1997 (Industria: 3.2.1.5 - Fondo per l'innovazione tecnologica - cap. 7555)	60.000	60.000	60.000	120.000	2002	3
	800.000	900.000	1.005.590	233.500		

(a) Prima annualità di un limite di impegno decennale.

(b) Quota di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997 (disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1998).

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

3. Interventi per calamità naturali.

Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro: 7.2.1.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - capp. 8787, 8809)

12.500	12.500	12.500	(a) 30.000	2002	3
--------	--------	--------	---------------	------	---

Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: 7.2.1.7 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8797)

2.000	2.000	2.000	(b) 6.000	2002	3
-------	-------	-------	--------------	------	---

Legge n. 879 del 1986: Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:

- ART. 1: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (Tesoro: 7.2.1.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 8787)

(c) 20.120	7.000	7.000	42.000	2006	3
---------------	-------	-------	--------	------	---

- ART. 5: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al centro di riferimento oncologico di Aviano (Tesoro: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8796)

1.000	—	—	—	—	3
-------	---	---	---	---	---

(a) Di cui milioni 2.500 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 2.500 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(b) Di cui milioni 2.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(c) Di cui milioni 13.120 quale parte della quota relativa all'anno 1996.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Bilancio: 3.2.1.6 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7083)

(a)	(b)	(c)	(d)		
27.200	77.200	75.440	350.000	2003	3

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

- ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro: 7.2.1.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 8778)

(e)	(c)	(f)	(g)		
370.000	400.000	500.000	1.120.000	2004	3

Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto-legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994:

- ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici: 4.2.1.3 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 9087; 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 9462)

(h)	(i)	(j)			
100.000	300.000	333.000	—	2001	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1994.

(d) Di cui milioni 122.800 quale parte della quota relativa all'anno 1992, milioni 127.200 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(e) Di cui milioni 185.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 185.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(f) Di cui milioni 150.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994, milioni 305.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995 e milioni 45.000 quale parte della quota relativa all'anno 1996.

(g) Di cui milioni 70.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994, milioni 360.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995 e milioni 690.000 quale parte della quota relativa all'anno 1996.

(h) Quota reiscritta in applicazione della disposizione di cui all'articolo 3 della legge n. 425 del 1996.

(i) Di cui milioni 13.000 quale parte della quota relativa all'anno 1997 e milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1998.

(j) Di cui milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1996, milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1997 e milioni 213.000 quale parte della quota relativa all'anno 1998.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
	<i>(milioni di lire)</i>					
Decreto-legge n. 560 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 1996: Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995:						
- ART. 15-bis, comma 1: Contributo alla regione Umbria per la ricostruzione di immobili privati danneggiati ricompresi nei comuni della Valnerina (Tesoro: 7.2.1.7 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8779)	3.000	—	—	—	—	
- ART. 15-bis, comma 2: Contributi per la ricostruzione degli edifici di culto ricompresi nei comuni della Valnerina (Lavori pubblici: 6.2.1.3 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 9092)	700	—	—	—	—	
- ART. 15-ter: Contributi per opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni della Valnerina (Lavori pubblici: 6.2.1.3 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 9062)	500	—	—	—	—	
	537.020	798.700	929.940	1.548.000		

4. Interventi nelle aree depresse.

Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9012)

(a)	(b)	(c)			
7.750.000	6.000.000	5.667.675	—	—	3

(a) Di cui milioni 625.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991, milioni 175.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992, milioni 6.000.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 950.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(b) Di cui milioni 4.544.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992 e milioni 1.456.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1994.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Legge n. 275 del 1991: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante «Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno» e decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992:

- ART. 2: Rifinanziamento autorizzazione di spesa per l'imprenditorialità giovanile (Tesoro: 3.2.1.29 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno - cap. 7830)

(a)	139.500	—	—	—	—	
-----	---------	---	---	---	---	--

Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»:

- ART. 1, comma 1: Incentivi industriali (Tesoro 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9012)

(b)	600.000	(c)	650.000	—	—	—	3
-----	---------	-----	---------	---	---	---	---

Decreto-legge n. 488 del 1992: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 415 del 1992 recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» (Art. 1, comma 8) (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9012)

(d)	350.000	(d)	500.000	(d)	433.000	—	—	3
-----	---------	-----	---------	-----	---------	---	---	---

Legge n. 85 del 1995: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 41 del 1995 recante «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse» (art. 9) (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9012)

—	—	(e)	200.000	(e)	164.000	—	—	3
---	---	-----	---------	-----	---------	---	---	---

(a) Parte della quota relativa all'anno 1994.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1996.

(c) Di cui milioni 225.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995 e milioni 425.000 quale parte della quota relativa all'anno 1996.

(d) Quota di finanziamento degli interventi di cui alla legge n. 488 del 1992 (articolo 2, comma 7 della legge finanziaria 1998).

(e) Quota di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 9 della legge n. 85 del 1995 (disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1998).

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 341 del 1995: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 244 del 1995 recante «Misure dirette ad accelerare il comple- tamento degli interventi pubblici e la realizza- zione dei nuovi interventi nelle aree depresse» (Art. 4) (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9012)	(a) 300.000	(a) 500.000	(a) 1.000.000	(a) 2.172.000	—	3
Legge n. 641 del 1996: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 548 del 1996 recante «Interventi per le aree depresse e protet- te» (Art. 1) (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9012)	(b) 1.500.000	(b) 1.700.000	(b) 1.700.000	(b) 3.400.000	—	3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modi- ficazioni, della legge n. 135 del 1997: Disposi- zioni urgenti per favorire l'occupazione (Art. 1) (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9012)	(c) 1.735.000	(c) 2.500.000	(c) 3.500.000	(c) 4.265.000	—	3
	12.374.500	12.050.000	12.464.675	9.837.000		

5. *Credito agevolato al commercio.*

Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1985):

- ART. 14, comma 11: Integrazione all'autoriz-
zazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge
n. 517 del 1975 e articolo 3 della legge 5 luglio
1990, n. 174, concernente la disciplina del com-
mercio (Industria: 6.2.1.2 - Credito agevolato al
commercio - cap. 8042)

(d) 16.000	(e) 67.000	—	—	—	3
---------------	---------------	---	---	---	---

(a) Quota di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 4 della legge n. 341 del 1995 (disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1998).

(b) Quota di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge n. 341 del 1995 (disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1998).

(c) Quota di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge n. 67 del 1997 (disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1998).

(d) Di cui milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

(e) Di cui milioni 35.000 relativi alla quota dell'anno 1990, milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991 e milioni 11.000 relativi alla quota dell'anno 1992.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

- ART. 11, comma 12: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: 6.2.1.2 - Credito agevolato al commercio - cap. 8042)

<i>(a)</i>	<i>(b)</i>					
30.000	50.600	—	—	—	—	3

- ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: 6.2.1.2 - Credito agevolato al commercio - cap. 8044)

<i>(c)</i>	<i>(d)</i>	<i>(e)</i>				
50.000	50.000	96.000	—	—	—	3

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- ART. 3, comma 3: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: 6.2.1.2 - Credito agevolato al commercio - cap. 8042)

<i>(f)</i>						
55.000	—	—	—	—	—	

(a) Di cui milioni 9.600 quale parte della quota relativa all'anno 1991, milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 10.400 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(b) Di cui milioni 1.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992, milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993, milioni 9.600 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(c) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990 e milioni 40.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991.

(d) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991 e milioni 40.000 quale parte della quota relativa all'anno 1996.

(e) Di cui milioni 24.000 quale parte della quota relativa all'anno 1996, milioni 44.000 quale parte della quota relativa all'anno 1997, milioni 16.000 quale parte della quota relativa all'anno 1998 e milioni 12.000 quale parte della quota relativa all'anno 1999.

(f) Di cui milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994, milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1996 e milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1997.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- ART. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: 6.2.1.2 - Credito agevolato al commercio - cap. 8042)

<i>(a)</i>	<i>(b)</i>	<i>(c)</i>	<i>(d)</i>		
49.000	32.400	104.000	209.600	2001	3
200.000	200.000	200.000	209.600		

6. *Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia.*

Legge n. 19 del 1991 e decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe:

- ART. 2, comma 10: Contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia. *(e)* (Tesoro: 7.2.1.14 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 8775)

<i>(f)</i>					
35.960	—	—	—	—	—

- ART. 7: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione del piano regionale di sviluppo (Tesoro: 7.2.1.14 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 8777)

<i>(f)</i>					
36.630	—	—	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(c) Di cui milioni 65.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994, milioni 39.000 quale parte della quota relativa all'anno 1996.

(d) Di cui milioni 11.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990, milioni 47.600 quale parte della quota relativa all'anno 1991, milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1996 e milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1997.

(e) L'importo relativo all'anno 1998 tiene conto delle riduzioni di spesa previste dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 449 del 1996.

(f) Parte della quota relativa all'anno 1997.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Decreto-legge n. 408 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 515 del 1996: Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia:						
- ART. 1: Programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia, della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico:						
- Tesoro: 3.2.1.40 - Interventi per Venezia - capp. 7864, 7865	(a) 11.000	11.000	11.000	—	—	3
- Lavori pubblici: 2.2.1.4 - Interventi per Venezia - capp. 9425, 9453, 9454	(a) 43.800	43.800	43.800	—	—	3
- Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7513; 10.2.1.1 - Opere marittime e portuali - cap. 8092	(a) 3.400	3.400	3.400	—	—	3
- Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - capp. 7107/P, 7108/P	(b) 1.800	1.800	1.800	—	—	3
	132.590	60.000	60.000	—		
7. Provvidenze per l'editoria.						
Legge n. 250 del 1990: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Presidenza: 17.2.1.1 - Imprese radiofoniche ed editoriali - cap. 7406)	20.000	20.000	20.000	—	—	1
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
- ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: 3.2.1.5 - Editoria libraria - cap. 7908)	5.000	5.000	5.000	25.000	2005	3
	25.000	25.000	25.000	25.000		

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
8. <i>Edilizia residenziale e agevolata.</i>						
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro: 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - cap. 7795)	—	—	—	(a) 421.900	—	
9. <i>Mediocredito centrale.</i>						
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):						
— ART. 18: commi settimo e ottavo: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: 3.2.1.8 - Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera - cap. 7775)	—	—	—	(b) 133.400	—	
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
— ART. 9, comma sesto: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: 3.2.1.8 - Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera - cap. 7775)	(c) 50.000	(c) 50.000	(c) 50.000	(c) 94.600	2001	3

(a) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994, milioni 141.900 quale parte della quota relativa all'anno 1985 e milioni 230.000 quale parte della quota relativa all'anno 1986.

(b) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 100.400 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1991.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- ART. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: 3.2.1.8 - Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera - cap. 7775)	(a) 50.000	(b) 50.000	(c) 50.000	(d) 84.600	2001	3
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
- ART. 1, comma 1, lettera c): Fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro: 3.2.1.8 - Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera - cap. 7775)	(e) 47.000	—	—	—	—	3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994:						
- ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Tesoro: 3.2.1.8 - Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera - cap. 7775)	70.000	70.000	70.000	(f) 756.000	2004	3
- ART. 2, comma 6: Fondo centrale di garanzia (Tesoro: 3.2.1.8 - Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera - cap. 7898)	30.000	40.000	—	—	—	3
	247.000	210.000	170.000	1.068.600		

(a) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991.

(b) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991, milioni 24.600 quale parte della quota relativa all'anno 1992 e milioni 15.400 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Di cui milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991, milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1996.

(f) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1996, milioni 47.000 quale parte della quota relativa all'anno 1997, milioni 47.000 quale parte della quota relativa all'anno 1998 e milioni 47.000 quale parte della quota relativa all'anno 1999.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

10. Artigiancassa.

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- ART. 3, comma 6: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7743) (a) 20.700 — — — —

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7743) (a) 50.000 (b) 50.000 (c) 50.000 (d) 119.750 2001 3

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7743) (e) 50.000 (f) 50.000 (g) 50.000 (h) 79.750 2001 3

(a) Quota reiscritta in applicazione della disposizione di cui all'articolo 3 della legge n. 425 del 1996.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(c) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 20.000 relativi alla quota reiscritta in applicazione della disposizione di cui all'articolo 3 della legge n. 425 del 1996.

(d) Di cui milioni 29.750 quale parte della quota relativa all'anno 1990, milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 40.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(e) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992, milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 20.000 relativi alla quota reiscritta in applicazione della disposizione di cui all'articolo 3 della legge n. 425 del 1996.

(f) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(g) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993, milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(h) Parte della quota relativa all'anno 1995.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
	<i>(milioni di lire)</i>					
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
– ART. 1, comma 1, lettera a): Fondo contributi interessi della Cassa per il credito delle imprese artigiane (Tesoro: 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7743)	(a) 40.000	—	—	—	—	
	160.000	100.000	100.000	199.500		

11. *Interventi nel settore dei trasporti.*

Legge n. 189 del 1983: Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: 3.2.1.35 – Sistemi ferroviari passanti – cap. 7811)

(b)	(b)					3
77.600	90.000	—	—	—		

Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996: Interventi nel settore dei trasporti:

– ART. 1, comma 1: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 – Trasporto rapido di massa – cap. 7279)

(c)						3
100.000	100.000	100.000	—	—		

– ART. 1, comma 3: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione – cap. 7304)

	(d)					3
—	150.000	150.000	—	—		

(a) Quota reiscritta in applicazione della disposizione di cui all'articolo 3 della legge n. 425 del 1996.

(b) Parte delle quote relative ad anni precedenti.

(c) Prima annualità di un limite di impegno trentennale.

(d) Prima annualità di un limite di impegno decennale di milioni 150.000 autorizzato per il 1998 e rinviato al 1999.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997):

- ART. 2, comma 12: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (a) (Tesoro: 3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 8023)

(b)	(b)	(b)	(b)			
8.000.000	7.500.000	6.500.000	28.373.000		2005	3
8.177.600	7.840.000	6.750.000	28.373.000			

12. *Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.*

Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

- ART. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (c) (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8438)

(d)						
167.000	—	—	—	—	—	—

13. *Interventi nel settore della ricerca.*

Decreto-legge n. 547 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:

- ART. 1, comma 1, lettera d): Fondo per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7551)

(e)						
60.000	—	—	—	—	—	—

(a) L'autorizzazione di spesa è stata defanziata per miliardi 500 per l'anno 1999 e per miliardi 500 per l'anno 2000 in base alla precedente tabella E.

(b) Quota di finanziamento annuale di cui all'articolo 2, comma 7, della legge finanziaria 1998.

(c) L'importo relativo all'anno 1998 tiene conto delle riduzioni di spesa previste dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 449 del 1996.

(d) Di cui milioni 147.000 quale quota parte relativa all'anno 1993 e milioni 20.000 relativi alla quota reiscritta in applicazione della disposizione di cui all'articolo 3 della legge n. 425 del 1996.

(e) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1996.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:						
- ART. 3: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7520)	(a) 20.000	—	—	—	—	
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:						
- ART. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Università e ricerca: 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7526/p)	15.000	15.000	15.000	—	—	2
- ART. 6, comma 3: Sincrotrone Trieste e Grenoble (Università e ricerca: 4.2.1.3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7528)	7.000	7.000	7.000	—	—	2
- ART. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7111)	—	8.000	8.000	(b) 8.000	—	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
- ART. 5: Interventi nel settore della ricerca scientifica (Università e ricerca: 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7533; 4.2.1.3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7528)	73.000	67.000	—	—	—	
	175.000	97.000	30.000	8.000		

(a) Quota reiscritta in applicazione della disposizione di cui all'articolo 3 della legge n. 425 del 1996.

(b) Quota relativa all'anno 1998.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

14. *Interventi a favore dell'industria navalmec-*
*canica.*Decreto-legge n. 535 del 1996 convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 647 del 1996: Disposi-
zioni urgenti per i settori portuale, marittimo,
cantieristico ed armatoriale, nonché interventi
per assicurare taluni collegamenti aerei:- ART. 14, comma 1, lettera *c*): Contributi alle
imprese di costruzione navale (Trasporti e navi-
gazione: 6.2.1.1 - Imprese navalmecchaniche e
armatoriali - cap. 7703)

(a)	40.000	40.000	40.000	—	—	3
-----	--------	--------	--------	---	---	---

- ART. 14, comma 1, lettera *d*): Contributi in
favore delle imprese armatoriali (Trasporti e navi-
gazione: 6.2.1.1 - Imprese navalmecchaniche e
armatoriali - cap. 7706)

(b)	40.000	40.000	40.000	—	—	3
-----	--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 261 del 1997: Rifinanziamento delle leggi
di sostegno all'industria cantieristica ed armato-
riale ed attuazione delle disposizioni comunitarie
di settore:- ART. 1, comma 1, lettera *a*): Contributi alle
imprese di costruzione navale (Trasporti e navi-
gazione: 6.2.1.1 - Imprese navalmecchaniche e
armatoriali - cap. 7703)

(c)	15.000	15.000	15.000	—	—	3
-----	--------	--------	--------	---	---	---

- ART. 1, comma 1, lettera *b*): Contributi alle
imprese di costruzione navale (Trasporti e navi-
gazione: 6.2.1.1 - Imprese navalmecchaniche e
armatoriali - cap. 7703)

(c)	20.000	(d) 90.000	90.000	—	—	3
-----	--------	---------------	--------	---	---	---

- ART. 1, comma 1, lettera *c*): Contributi in fa-
vore delle imprese armatoriali (Trasporti e navi-
gazione: 6.2.1.1 - Imprese navalmecchaniche e
armatoriali - cap. 7706)

(c)	70.000	(e) 145.000	145.000	—	—	3
-----	--------	----------------	---------	---	---	---

(a) Prima annualità di un limite di impegno decennale.

(b) Prima annualità di un limite di impegno della durata di otto anni e sei mesi.

(c) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(d) Di cui milioni 70.000 quale prima quota di un limite di impegno quindicennale.

(e) Di cui milioni 75.000 quale prima quota di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
- ART. 4, comma 3: Concorso dello Stato alla ricapitalizzazione della società Fincantieri (Tesoro: 3.2.1.1 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali - cap. 8016)	(a) 20.000	20.000	20.000	—	—	3
- ART. 5, comma 6: Versamento al fondo centrale di garanzia per il credito navale (Tesoro: 3.2.1.1 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali - cap. 7839)	(b) 20.000	20.000	20.000	—	—	3
- ART. 6, comma 7: Contributi all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e al Centro studi di tecnica navale (CETENA) (Trasporti e navigazione: 6.2.1.1 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali - cap. 7710)	(b) 5.000	(c) 10.000	10.000	—	—	3
	230.000	380.000	380.000	—		

15. *Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.*

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- ART. 14, comma 1: Incremento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1985 (d) (Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7509)

(e) 200.000	(f) 171.980	—	—	—	3
----------------	----------------	---	---	---	---

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) Prima annualità di un limite di impegno decennale.

(c) Di cui milioni 5.000 quale prima annualità di un limite di impegno decennale.

(d) L'importo relativo all'anno 1998 tiene conto delle riduzioni di spesa previste dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 449 del 1996.

(e) Di cui milioni 170.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995 e milioni 30.000 relativi alla quota reiscritta in applicazione della disposizione di cui all'articolo 3 della legge n. 425 del 1996.

(f) Di cui milioni 38.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 133.980 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
16. <i>Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.</i>						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 7, comma 15: Programma straordinario per la viabilità generale per gli anni 1987-1990 (Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 7274)	(a) 50.000	(a) 87.650	—	—	—	3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997)						
– ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 7277)	20.000	20.000	20.000	320.000	2016	3
– ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 7278)	20.000	20.000	20.000	320.000	2016	3
Legge n. 135 del 1997: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 67 del 1997: disposizioni per favorire l'occupazione (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 7279)	50.000	50.000	(b) 50.000	(c) 50.000	2001	3
	140.000	177.650	90.000	690.000		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1998.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1999.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria.

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- ART. 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (a) (Lavori pubblici: 6.2.1.6 - Edilizia penitenziaria - cap. 8404)

(b)	(c)	(d)			
150.000	100.000	98.390	—	—	3

Decreto-legge n. 479 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 579 del 1996: Provvedimenti urgenti per il personale dell'amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria:

- ART. 2: Predisposizione di autorimesse e di strutture per l'alloggiamento del personale (Lavori pubblici: 6.2.1.6 - Edilizia penitenziaria - cap. 8424)

27.000	—	—	—	—	
--------	---	---	---	---	--

177.000	100.000	98.390	—		
---------	---------	--------	---	--	--

(a) L'importo relativo all'anno 1998 tiene conto delle riduzioni di spesa previste dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 449 del 1996. L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 50.000 in base alla precedente tabella D.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(c) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

(d) Di cui milioni 48.390 quale parte della quota relativa all'anno 1990 e milioni 50.000 relativi alla quota reiscritta in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 425 del 1996.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
21. <i>Interventi in agricoltura.</i>						
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
- ART. 1, comma 2: Opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione (a) (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8217)	(b) 87.800	—	—	—	—	—
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
- ART. 1, comma 2: Programma di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione (a) (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8217)	(c) 48.000	—	—	—	—	—
	135.800	—	—	—	—	—

22. *Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi.*

Legge n. 242 del 1997: Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545: Consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi:

(Lavori pubblici: 6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8714)	—	18.500	(d) 18.500	—	—
(Beni culturali: 4.2.1.2 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8113; 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 8028)	—	6.500	(d) 6.500	—	—

(a) L'importo relativo all'anno 1998 tiene conto delle riduzioni di spesa previste dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 449 del 1996.

(b) Di cui milioni 57.800 quale parte della quota relativa all'anno 1995 e milioni 30.000 relativi alla quota reiscritta in applicazione della disposizione di cui all'articolo 3 della legge n. 425 del 1996.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1996.

(d) Annualità relativa all'anno 1998.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
24. Impiantistica sportiva.						
Legge n. 289 del 1989: Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi (Presidenza: 14.2.1.2 - Impianti sportivi - cap. 7834)	4.000	4.000	—	—	—	3
Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica: - ART. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Presidenza: 14.2.1.2 - Impianti sportivi - cap. 7834)	20.000	20.000	20.000	20.000	2001	3
	24.000	24.000	20.000	20.000		
25. Sistemazione aree urbane.						
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria (Presidenza: 11.2.1.1 - Interventi nelle grandi città - cap. 7652)	—	(a) 40.000	—	—	—	2
26. Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali.						
Legge n. 21 del 1997: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 630 del 1997, recante «Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996» (Art. 1-bis, lettera a) (Tesoro: 7.1.2.10 - Ripiano deficit spesa sanitaria - cap. 5954)	(b) 2.880.000	(b) 320.000	—	—	—	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(b) Quota di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1-bis, lettera a), della legge n. 21 del 1997 (disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1998).

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
27. <i>Interventi diversi.</i>						
Legge n. 218 del 1990: Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (Tesoro: 3.2.1.28 - Istituti di credito di diritto pubblico - cap. 8017)	(a) 25.000	(b) 50.000	(b) 50.000	—	—	3
Legge n. 10 del 1991 e legge n. 537 del 1993: - Art. 12, comma 1: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (c) (Industria: 4.2.1.2 - Piano energetico nazionale - capp. 7715, 7716, 7718, 7719)	(d) 20.000	—	—	—	—	
Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (art. 9, comma 4) (e) (Finanze: 2.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 7853; 3.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8503; 4.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8504; 5.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8505; 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8506; 7.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8507)	184.000	72.048	—	—	—	
Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto Giacomo Leopardi nel mondo (Beni culturali: 3.2.1.3 - Progetto Leopardi - cap. 7905)	1.000	1.000	2.000	—	—	3
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centro orientale (Tesoro: 7.2.1.15 - accordi ed organismi internazionali - cap. 9011)	(b) 20.000	—	—	—	—	

(a) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Quota reiscritta in applicazione della disposizione di cui all'articolo 3 della legge n. 425 del 1996.

(d) Milioni 20.000 relativi alla quota reiscritta in applicazione della disposizione di cui all'articolo 3 della legge n. 425 del 1996.

(e) L'importo relativo all'anno 1998 tiene conto delle riduzioni di spesa previste dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 449 del 1996. L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 124.000 in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8789)	(a) 40.000	—	—	—	—	3
Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica: - ART. 4: Completamento piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 9310)	(a) 34.000	(a) 50.000	—	—	—	3
Decreto-legge n. 248 del 1994 convertito, con modificazioni dalla legge n. 402 del 1994: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale (Tesoro: 7.2.1.14 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 8788)	(b) 150.000	(c) 174.300	—	—	—	2
Decreto-legge n. 547 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: - ART. 1, comma 1, lettera b): Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Tesoro: 3.2.1.13 - Cooperazione allo sviluppo - cap. 8187)	(a) 50.000	—	—	—	—	

(a) Quota reiscritta in applicazione della disposizione di cui all'articolo 3 della legge n. 425 del 1996.

(b) Di cui milioni 50.000 relativi alla quota reiscritta in applicazione della disposizione di cui all'articolo 3 della legge n. 425 del 1996.

(c) Di cui milioni 84.300 quale parte della quota relativa all'anno 1997 e milioni 90.000 quale parte della quota relativa all'anno 1998.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 21 del 1997: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 630 del 1996 recante «Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996». Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (articolo 1-bis, lettera b) (Tesoro: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8810)	(a) 670.000	(a) 1.830.000	—	—	—	3
Decreto-legge n. 117 del 1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1997: Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale (articolo 1, comma 9) (Beni culturali: 2.2.1.4 - Prevenzione e sicurezza del patrimonio culturale - cap. 7553)	20.000	20.000	20.000	140.000	2007	3
Legge n. 135 del 1997 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 67 del 1997 recante «Disposizioni per favorire l'occupazione»: - ART. 5: Opere di ampliamento e ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7515)	(b) 45.000	45.000	45.000	—	—	3
Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro: 7.2.1.18 - Occupazione - cap. 9013)	(c) 1.000.000	(c) 300.000	—	(c) 200.000	—	3
Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (articolo 2) (Affari esteri: 4.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8001)	3.000	3.000	3.000	3.000	2001	3

(a) Quota di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1-bis, lettera b), della legge n. 21 del 1997 (disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1998).

(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(c) Quota di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 25 della legge n. 196 del 1997 (disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1998).

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 16, comma 1: Fondo nazionale interventi regionali del settore del commercio e del turismo (Industria: 6.2.1.2 – Credito agevolato al commercio – cap. 8050)	50.000	50.000	—	—	—	3
– ART. 16, comma 2: Credito agevolato al settore del commercio e del turismo (Industria: 6.2.1.2 – Credito agevolato al commercio – cap. 8042)	30.000	30.000	—	—	—	3
Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (articolo 3) (Presidenza: 19.2.1.2 – Giubileo 2000 – cap. 7902)	(a) 1.200.000	(a) 800.000	—	—	—	3
Legge n. 276 del 1997: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente, nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari:						
– ART. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia: 4.2.1.2 – Attrezzature e impianti – cap. 7010)	10.000	10.000	10.000	—	—	3
Legge finanziaria 1998: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato:						
– ART. 2, comma 8: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro: 3.2.1.20 – Ente poste italiane – cap. 7752)	—	(b) 1.000.000	(b) 1.000.000	(b) 1.000.000	—	
	3.552.000	4.435.348	1.130.000	1.343.000		
TOTALE ...	30.347.740	27.954.678	23.478.595	43.977.100		

(a) Quota di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 270 del 1997 (articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 1998).

(b) Quota annuale di apporto dello Stato al capitale sociale dell'Ente poste italiane.